SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 83

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 novembre al 4 dicembre 1989)

INDICE

ALBERICI, CORRENTI: per un intervento volto ad evitare la soppressione della scuola media «Cavallini» di Boca (Novara) (4-03795) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2489

ANGELONI: sulle notizie relative alla realizzazione dell'opera di bonifica dello stabilimento Farmoplant di Massa (Massa Carrara) (4-03784) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 2489

BAUSI ed altri: per un intervento volto ad accelerare la definizione delle pratiche di rimborso dell'IRPEF indebitamente applicata sulle indennità di fine rapporto, la cui regolamentazione è stata modificata con la legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-01856) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2491

BOSSI: per l'adozione di misure volte ad evitare che i contribuenti della provincia di Sondrio subiscano un aggravio dell'imponibile per il 1987 e il 1988 a seguito della sospensione dei pagamenti dell'ILOR e dei contributi assistenziali disposta dopo l'alluvione del 1987 (4-02114) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2493

per il potenziamento dell'organico presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Busto Arsizio (Varese) (4-03050) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2494

CONSOLI ed altri: sulla decisione di localizzare a Genova, anzichè nel Sud, la società SNI (Sviluppo nuove iniziative) costituita recentemente da Ansaldo, Finmeccanica e Banco di Napoli (4-02474) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2495

CORLEONE: per una nuova regolamentazione degli istituti di credito che impedisca l'utilizzo a fini criminosi del sistema bancario, anche in relazione a quanto dichiarato dal Governatore della Banca d'Italia in merito alle pratiche di riciclaggio (4-03245) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2496

COVI: sull'illegittima instaurazione di esecuzioni esattoriali contro rappresentanti per i rapporti tributari in Italia di contribuenti esteri (4-01786) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2499

D'AMELIO: per un chiarimento in merito alle modalità di presentazione del modello 99 da parte delle imprese importatrici, in relazione al rifiuto delle amministrazioni finanziarie di accettare i moduli inviati per posta (4-02285) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2500

FASSINO: sulla veridicità della notizia stampa secondo la quale le intendenze di finanza avrebbero avuto disposizione di impugnare le decisioni delle commissioni tributarie relative ai ricorsi di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482 (4-02321) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2501

FERRARA Pietro: per un intervento volto ad eliminare il segreto bancario e ad introdurre, nell'ambito della revisione della «legge Rognoni-La Torre», norme in materia di controlli sulle banche e sulle società finanziarie, al fine di frenare il riciclaggio del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

denaro sporco (4-03202) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2502

GAROFALO: per l'attuazione di misure finalizzate a garantire il rispetto della volontà di rinnovare il sindaco e la giunta ripetutamente espressa dal consiglio comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) (4-02283) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2504

GAROFALO ed altri: sulle decisioni della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania a proposito dello sportello delle Terme Luigiane nel comune di Acquappesa (Cosenza) (4-02673) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2505

GIACCHÈ, CHIESURA: per il pieno rispetto dell'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che prevede il diritto dei militari alla libera manifestazione del pensiero, e sull'opportunità di istituire nelle caserme delle rivendite di pubblicazioni a carattere culturale e politico, anche in relazione all'episodio verificatosi presso la tenenza della Guardia di finanza di Chioggia (Venezia) (4-02284) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2507

GIANOTTI, BAIARDI: sui motivi per i quali i vertici del Banco di Napoli intenderebbero depotenziare la presenza dell'istituto nell'area torinese e piemontese (4-03045) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2508

LIPARI: sulle iniziative che si intende assumere in relazione al ritardo con il quale i professori dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» hanno ricevuto il modello 101 (4-03503) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2509

LONGO: per la modifica dei criteri previsti per l'accesso ai concorsi per soli titoli dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, sul reclutamento del personale della scuola (4-03746) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2511

LOPS, PETRARA: per l'accertamento dei danni economici subìti dagli italiani residenti in Venezuela (4-03596) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2513

MISSERVILLE: sull'opportunità di disporre un'ulteriore proroga del termine previsto per il trasferimento degli uffici delle imposte dirette di Anagni e di Ferentino (Frosinone) (4-02548) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2514

per un intervento volto a mantenere come sedi distaccate dell'ufficio imposte dirette di Frosinone gli uffici di Anagni e Ferentino (4-02740) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2515

MORA ed altri: sull'opportunità di modificare il processo di colorazione del gasolio utilizzando una sostanza colorante che abbia effetti meno dannosi per l'inquinamento ambientale (4-02351) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2516

sull'opportunità di modificare il processo di colorazione del gasolio utilizzando una sostanza colorante che abbia effetti meno dannosi per l'inquinamento ambientale (4-02825) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2517

PINNA ed altri: per un intervento presso la questura di Firenze affinchè restituisca al signor Francesco Prontu di Lula (Nuoro) i libretti di deposito bancario a lui intestati, la cui restituzione è stata stabilita dalla corte d'appello di Firenze (4-02217) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2518

PISANÒ: per un intervento volto a regolamentare su scala nazionale le misure e le caratteristiche delle attrezzature mobili indispensabili alle *roulotte* che effettuano campeggio invernale (4-03846) (risp. REBULLA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 2519

POLLICE: sulla inopportunità della fusione del Banco di Santo Spirito e della Cassa di risparmio di Roma, anche in relazione alle notizie stampa riguardanti i costi del patrimonio immobiliare del Banco di Santo Spirito (4-03154) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2521

PONTONE: sull'allargamento del divario esistente tra Nord e Sud riguardo al costo del denaro (4-02804) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2522

POZZO: sulla vendita da parte dell'industriale De Benedetti della Buitoni-Perugina alla società svizzera Nestlè (4-01363) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2523

SPETIČ: sulle istruzioni date dal comune di Trieste ai propri dipendenti relativamente alla certificazione anagrafica ed all'indicazione del luogo di nascita dei cittadini, sulla base di norme non ancora approvate dai due rami del Parlamento (4-02394) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2525

SPOSETTI, RANALLI: sulla mancata sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua del viterbese disposta dopo le alluvioni dell'ottobre 1987 e sull'opportunità di aumentare gli stanziamenti erogati a favore delle zone danneggiate (4-02484) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) *Pag.* 2526

TRIPODI: per una modifica della circolare del comando generale della Guardia di finanza che assegna il comando della squadriglia navale al sottufficiale più anziano e non invece al sottufficiale più elevato di grado e per un intervento volto a rivalutare la figura del sottufficiale motorista navale (4-02200) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2527

VIGNOLA: sulle somme erogate per opere in corso o ultimate nel Mezzogiorno sui capitoli 7901 e 7908 del bilancio del Ministero delle finanze (4-02249) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2528

sulle somme erogate per opere in corso o ultimate sui capitoli 501, 512, 515, 530 del bilancio del Ministero delle finanze, amministrazione dei monopoli di Stato (4-02250) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2529

VISIBELLI: sui motivi dei continui distacchi di personale della quarta qualifica funzionale dell'ufficio del registro di Barletta (Bari) e di altri uffici finanziari della regione Puglia (4-02198) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 2530

per la comunicazione dell'esatto ammontare delle provvigioni bancarie agli acquirenti dei BOT e per la sottoscrizione di tali titoli presso la Banca d'Italia (4-03363) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 2532

ALBERICI, CORRENTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il piano di razionalizzazione delle scuole medie statali prevede per l'anno scolastico 1989-90, a decorrere dal 1° settembre 1989, la trasformazione della scuola media «Antonelli» di Boca (Novara) in sezione staccata della scuola media «Valenzasca» di Borgomanero;

che la suddetta scuola è l'unica esistente nell'ambito dei comuni di Maggiora, Boca e Cavalliro;

che l'utenza del relativo bacino è in aumento;

che le previsioni sulla popolazione scolastica non segnalano diminuzioni nel prossimo quinquennio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda accogliere la richiesta avanzata dal consiglio comunale di Boca di recedere dalla decisione di sopprimere l'autonomia della scuola media «Cavallini» di Boca, in considerazione di quanto previsto dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in ordine alla esistenza di specifiche condizioni territoriali e socio-economiche.

(4-03795)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Novara, per l'anno scolastico 1989-90, in conformità di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, su proposta del competente provveditore agli studi si è proceduto alla trasformazione in sezioni staccate delle scuole medie di Boca di Grignasco e di San Maurizio d'Opaglio funzionanti rispettivamente con 6 e 9 classi.

I provvedimenti in parola, comportando esclusivamente la soppressione degli uffici di presidenza, hanno lasciato inalterato il bacino d'utenza senza alcun pregiudizio della fruibilità del servizio da parte degli allievi dei comuni interessati.

Si ritiene di dover precisare, infine, che il provveditore agli studi di Novara si è riservato di presentare, per il futuro, un piano più articolato che tenga conto della evoluzione demografica della provincia e delle esigenze socio-economiche delle varie zone.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(27 novembre 1989)

ANGELONI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Atteso che la commissione di esperti, istituita con decreto n. 439 del 17 maggio 1989, incaricata «del riesame del

piano di bonifica predisposto dalla Farmoplant spa e lo studio di possibili soluzioni alternative alla riapertura dell'inceneritore, nonchè la determinazione dei tempi e controlli per garantire la sicurezza ai lavoratori e cittadini, oltrechè la salvaguardia ambientale nel caso si ritenesse indispensabile la riapertura dell'inceneritore stesso», successivamente integrata da tecnici della regione Toscana, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, ha concluso i suoi lavori ed ha approvato, con il solo voto contrario del dottor Luigi Mara, tecnico di fiducia dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, un documento conclusivo che esprime parere favorevole all'eventuale uso di impianti di termodistruzione;

considerato che a Massa Carrara è in pieno svolgimento un vivace dibattito intorno alle responsabilità di chi deve decidere l'avvio dell'opera di bonifica dello stabilimento;

constatato che nessuno sembra sentirsi investito di tale responsabilità e tutti sono in attesa di decisioni altrui, mentre diventa sempre più grave il rischio, se non si procederà in tempi rapidi alla bonifica, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente;

rilevato che dalle richiamate responsabilità non viene esonerato, ma viene anzi indicato al primo posto, il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;

fatto osservare che la situazione socio-economica e politico-istituzionale a Massa Carrara diventa ogni giorno più difficile,

l'interrogante chiede di conoscere nel più breve tempo possibile, alla luce del documento conclusivo approvato dalla commissione tecnica, a chi spetti il compito di dare l'avvio all'opera di bonifica dello stabilimento Farmoplant di Massa ed in quali tempi e modi la stessa bonifica dovrà essere compiuta.

(4-03784)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. – Il documento conclusivo messo a punto dalla Commissione incaricata del riesame del piano di bonifica dello stabilimento Farmoplant, come peraltro evidenziato nel testo della interrogazione cui si risponde, ha individuato le linee operative di un tale intervento, constatando, tra l'altro, la necessità della riapertura dell'impianto di incenerimento, almeno per determinate sostanze e per tempi prestabiliti.

Con tale atto conclusivo sono da considerarsi esauriti i compiti svolti per oltre un anno dal Dipartimento della protezione civile, relativi ai primi interventi subito dopo l'incidente del 17 luglio 1988, alla nomina del gruppo interdisciplinare di consulenza agli enti locali ed alla costituzione della commissione per il riesame del piano di bonifica.

Le misure attuative della bonifica dovranno essere assunte essenzialmente in sede locale. Anche l'ipotesi di un ulteriore coinvolgimento degli organi a livello centrale dovrà far carico ad altri Dicasteri, già coinvolti nella vicenda.

Al riguardo, si evidenzia come la stessa autorizzazione alla eventuale accensione del locale impianto di termodistruzione, sulla

base della normativa vigente, competa alla regione (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).

È pur vero, comunque, che la persistente opposizione delle forze socio-politiche e dei movimenti di opinione locali alla riaccensione dell'inceneritore, anche per le sole esigenze di bonifica e per tempi brevissimi, possa innescare problemi di ordine pubblico che richiedono un intervento statale.

Si fa presente, infine, che, allo stato, dovranno esprimersi ove richiesto gli organi collegiali di Governo in merito alla assunzione delle iniziative necessarie ad una celere soluzione del caso.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(14 novembre 1989)

BAUSI, BOGGIO, CHIMENTI, FAVILLA, ZANGARA, PINTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per accelerare i rimborsi dell'IRPEF indebitamente applicati sulle indennità di fine rapporto, la cui regolamentazione fu modificata con la legge n. 482 del 1985. Come è noto in forza di tale disposizione, che ha notevolmente modificato la materia, l'IRPEF doveva essere riliquidata con diritto per chi avesse fatto domanda ad ottenere il relativo rimborso; a tutt'oggi risulta invece che la maggior parte delle domande di rimborso presentate a norma della suddetta legge sono rimaste senza riscontro, con grave disagio degli interessati che giustamente auspicano una pronta liquidazione del proprio credito.

(4-01856)

(1° luglio 1988)

RISPOSTA. - Si rileva in via preliminare che con legge n. 482 del 26 settembre 1985 è stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con riliquidazione, su istanza di parte, delle indennità percepite prima dell'entrata in vigore di detta nuova normativa.

All'articolo 7 della citata legge fu stabilito che la riliquidazione doveva avvenire nel 1986 per le somme percepite fino al 1980, nel 1987 per le indennità del 1981 e nel 1988 per quelle degli anni seguenti.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 veniva inoltre fissato, non essendo possibile assicurare la presentazione dell'istanza completa di tutti i documenti entro il 28 febbraio 1986, un ulteriore termine (30 settembre 1986) per l'invio della sola documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro, necessaria per la riliquidazione e non allegata all'istanza stessa.

Ciò posto dal lato formale occorre poi rilevare che, per la riliquidazione sulla base della nuova norma e al fine di consentire l'effettuazione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, si sono rese necessarie varie fasi di lavoro, sia amministrative che tecniche, consistenti:

nella predisposizione di un apposito modello di istanza e definizione delle informazioni da acquisire meccanograficamente (formazione delle specifiche tecniche);

nella definizione di tutte le fasi procedurali previste per l'affidamento della commessa di acquisizione dei dati delle istanze al Consorzio nazionale esattori (lettera di preincarico, parere di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale, stipula della commessa e visto di approvazione della Corte dei conti).

Da tali esigenze procedurali è dunque emersa la impossibilità materiale di rispettare i termini previsti dal citato articolo 7 della legge n. 482; infatti l'*iter* per il perfezionamento della commessa con il Consorzio nazionale esattori si è concluso nel gennaio 1987 e quindi solo da tale data è iniziato il ritiro delle istanze presso le intendenze di finanza e la conseguente attività di perforazione.

Contestualmente il centro informativo della direzione generale imposte dirette, tramite la società affidataria SOGEI, ha provveduto alla predisposizione della procedura automatizzata di riliquidazione articolata in due fasi:

una «prima fase» caratterizzata dallo svolgimento di adempimenti previsti presso le intendenze di finanza (controllo formale delle istanze e verifica delle situazioni pendenti, ordinamento delle istanze, allegazione alle stesse di tutta la documentazione pervenuta entro il 30 settembre 1986 e invio agli uffici imposte competenti alla riliquidazione);

una «seconda fase» per la riliquidazione dell'imposta e per gli eventuali provvedimenti di rimborso da parte degli uffici imposte e dei centri di servizio di Roma e di Milano.

In ordine alla prima fase è stato rilevato da parte del centro informativo della direzione generale imposte dirette che l'aggregazione della documentazione inviata entro il 30 settembre 1986 agli originali delle istanze è stata particolarmente difficoltosa.

Dai dati, da ultimo, comunicati dalle intendenze di finanza, risulta che a fronte di 1.082.155 istanze presentate sono state inviate agli uffici ed ai competenti centri di servizio, per l'espletamento delle operazioni di riliquidazione dell'imposta, oltre un milione di istanze.

In ordine alla «seconda fase» con circolare n. 25 dell'8 ottobre 1988 della direzione generale delle imposte dirette sono state date istruzioni di servizio per gli uffici imposte e per i centri di servizio per consentire l'avvio della liquidazione.

Al riguardo va opportunamente evidenziato che il centro informativo ha dovuto effettuare la sperimentazione ed il collaudo della predetta procedura presso taluni uffici periferici, soprattutto nella considerazione che il nuovo sistema impositivo ha previsto, anche per il regime transitorio in esame, la rilevanza di talune condizioni che il vecchio sistema impositivo non conosceva (diversa rilevanza delle anzianità convenzionali e dei rapporti di lavoro a tempo parziale; trattamento differenziato tra indennità principale e le altre indennità e somme; valutazione particolare delle «eccedenze» di indennità maturate fino al 31 maggio 1982 a favore di talune categorie di lavoratori subordinati).

In tale sede è stato rilevato che numerose istanze (oltre l'80 per cento) non sono state corredate di documentazione, con conseguenti difficoltà per la riliquidazione e per l'effettuazione degli eventuali rimborsi spettanti.

Per consentire in ogni caso la riliquidazione delle istanze con decreto del Ministro delle finanze 8 ottobre 1988 è stata prevista la possibilità per gli uffici di richiedere in via automatica la documentazione che gli interessati devono produrre entro 90 giorni. Ciò implica una ulteriore necessità di tempi tecnici ma rende liquidabili istanze che altrimenti non potrebbero avere seguito.

Per quanto riguarda la procedura per la esecuzione dei rimborsi dovuti a seguito di riliquidazione, l'articolo 4 della succitata legge n. 482 ha stabilito che sono applicabili le disposizioni previste, per i rimborsi IRPEF automatizzati, dall'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sulla base di tale normativa è stato emanato il decreto interministeriale 19 settembre 1988, necessario per la emissione degli ordinativi collettivi di pagamento da parte dell'amministrazione e dei vaglia cambiari da parte della Banca d'Italia.

A partire dal 28 dicembre 1988 è stata attivata la procedura che consente agli uffici di trasmettere al sistema le informazioni necessarie per la liquidazione automatica degli eventuali rimborsi.

Alla data attuale, infatti, sono stati predisposti 3 ordinativi collettivi di pagamento riguardanti 91.493 soggetti per un totale di lire 85.471.682.000, per i quali sono stati emessi i vaglia cambiari della Banca d'Italia.

È, altresì, disposto entro novembre un ulteriore ordinativo collettivo di pagamento che riguarderà circa 100.000 soggetti, per un totale di circa 80 miliardi (portando così a oltre 165 miliardi i rimborsi).

Giova precisare, infine, che, poichè la procedura automatizzata consente di conoscere mediante interrogazione lo stato di lavorazione delle istanze, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette per avere notizie sui rimborsi, ed al fine anche di eventuali aggiornamenti dell'indirizzo la cui richiesta, secondo le vigenti procedure, può essere inoltrata agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(27 novembre 1989)

BOSSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le ordinanze n. 1066 del 20 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987 e n. 1509 del 20 luglio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, hanno, tra l'altro, disposto per la provincia di Sondrio la sospensione del pagamento dell'imposta ILOR e dei contributi di previdenza e di assistenza al servizio sanitario nazionale per il secondo semestre 1987 e per tutto il 1988;

che il comma 1, lettera *a*) e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone la detraibilità dei suddetti oneri dal proprio reddito personale nella stesura della dichiarazione dei redditi, seguendo il criterio di cassa e non quello di competenza;

che per il sovrapporsi di tali norme la totalità dei contribuenti della provincia di Sondrio si troverà ad avere per gli anni 1987 e 1988 un imponibile IRPEF di gran lunga superiore al dovuto, con un maggiore aggravio di imposta IRPEF non compensato dal risparmio di interessi conseguente al rinvio dei pagamenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che un provvedimento teso ad alleviare i disagi causati dagli eventi calamitosi del luglio 1987 si tramuti, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in una beffa per le popolazioni della provincia di Sondrio.

(4-02114)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – Come è noto, a favore delle zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto, tra l'altro, la concessione di agevolazioni nel recupero dei tributi e dei contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza di ordinanze del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.

In particolare la riscossione dell'IRPEF prevista in 4 anni a decorrere dal 1990, per complessive 20 rate di uguale importo, senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri, consentirà di evitare ai contribuenti i disagi conseguenti alla mancata deducibilità dai redditi degli anni 1987 e 1988 dell'ILOR e dei contributi di cui pure è stato sospeso il pagamento.

In tal senso è, pertanto, da ritenersi adeguatamente risolto su base sostanziale il problema segnalato nel documento in esame.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

BOSSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per porre termine alla grave situazione di vacanze organiche presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Busto Arsizio, considerato che la rilevante carenza di personale causa un inaccettabile ritardo delle pratiche, particolarmente per quanto concerne i rimborsi ai contribuenti.

(4-03050)

(15 marzo 1989)

RISPOSTA. – La lamentata carenza di personale in servizio presso l'ufficio delle imposte dirette di Busto Arsizio è ben nota a questa amministrazione e si colloca nel più generale quadro delle croniche deficienze organiche di molti uffici finanziari del Nord Italia.

È convincimento del Governo che solo attraverso una globale riforma dell'amministrazione finanziaria sarà consentito adottare quegli interventi radicali e duraturi nel tempo del tutto indispensabili per dare adeguata soluzione al problema.

Nel frattempo, tenuto conto che gli strumenti attualmente disponibili permettono soltanto l'adozione di provvedimenti contingenti, può assicurarsi che sin dalle prossime assunzioni sarà tenuta in considerazione la necessità di assegnare personale all'ufficio delle imposte di Busto Arsizio.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

CONSOLI, CANNATA, CARDINALE, PETRARA, IANNONE, LOPS, VISCONTI, CROCETTA. – *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere:

se risponda a verità quanto riportato dalla stampa circa la costituzione tra Banco di Napoli, Ansaldo e Finmeccanica (con un capitale di 5 miliardi del quale il 50 per cento a carico del Banco di Napoli, il 40 per cento dell'Ansaldo e il 10 per cento della Finmeccanica), della società SNI (Sviluppo nuove iniziative) con lo scopo di creare le migliori condizioni per la realizzazione ed il finanziamento di impianti nel campo energetico, ambientale e territoriale;

se non si ritenga di premiare per «chiari meriti meridionalistici» i dirigenti del Banco di Napoli (istituto di credito di diritto pubblico operante prioritariamente nel Sud d'Italia sulla base della legge) e quelli della Ansaldo e della Finmeccanica per la decisione di allocare la società, di cui sopra, a Genova, proprio mentre il Governo, tramite il Ministro dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle partecipazioni statali assume impegni per la costituzione di un «polo industriale e di ricerca in campo ambientale» nel Sud ed in particolare a Taranto.

(4-02474)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere se risulti vero quanto riportato dalla stampa in ordine alla costituzione tra il Banco di Napoli – sezione di credito industriale – e le società Ansaldo e Finmeccanica della società «Sviluppo nuove iniziative» (SNI), avente lo scopo di creare migliori condizioni per la realizzazione ed il finanziamento di impianti nel campo energetico, ambientale e territoriale.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che la materia degli investimenti in immobili e partecipazioni degli istituti di credito speciale è disciplinata dal decreto ministeriale 22 novembre 1982 – emanato in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 – il quale, avendo esteso agli enti creditizi di cui trattasi le disposizioni previste dai titoli V, VII e VIII della legge bancaria, ad eccezione degli articoli 33 e 35, ha sottratto alla Banca d'Italia la possibilità di intervenire preventivamente nei confronti degli istituti medesimi. Il suddetto decreto stabilisce, peraltro, che il

complesso degli investimenti in immobili e partecipazioni degli istituti e sezioni di credito speciale debba essere contenuto in un ammontare pari al patrimonio.

Per tale motivo, gli interventi delle istituzioni creditizie in parola nei citati comparti possono essere attuati, fermo restando detto limite patrimoniale, in conformità alle disposizioni statutarie, sulla base delle autonome valutazioni dei competenti organi aziendali.

Cionondimeno, gli istituti di credito speciale sono tenuti, in base alle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, ad inviare alla Banca d'Italia specifiche segnalazioni volte ad attestare:

la verifica del rispetto del limite patrimoniale per investimenti della specie;

che l'attività della società - nel caso di partecipazioni - esaminata sulla base dello statuto e del bilancio nonchè di ogni altro riferimento disponibile, sia coerente con le norme statutarie regolanti l'attività dell'ente creditizio (in tali casi si richiede che venga pure illustrata la finalità degli investimenti);

le successive variazioni intervenute negli investimenti.

In particolare, per quanto riguarda il caso segnalato, si comunica che il comitato esecutivo del Banco di Napoli - nella riunione del 23 agosto 1988 - ha deliberato di autorizzare l'assunzione, tramite la propria sezione di credito industriale, di una partecipazione nel capitale della società «Sviluppo nuove iniziative spa», unitamente alle società Ansaldo e Finmeccanica.

Di tale accordo il Banco di Napoli e la menzionata società hanno informato la Consob, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216,presentando la prescritta documentazione.

Si soggiunge, infine, che il Ministero delle partecipazioni statali, sentito l'IRI, ha riferito che la città di Genova, come sede della società SNI (Sviluppo nuove iniziative) - circostanza che non preclude, peraltro, la possibilità di operare anche al Sud - è stata preferita, dopo un'attenta valutazione collegiale, a quella di Napoli o di Roma, in quanto l'Ansaldo, che imposta il progetto ingegneristico, ha sede a Genova e ciò consente una maggiore sinergia con il centro progettuale.

Va, peraltro, segnalato che le principali attività di ricerca e di sviluppo che comportano nuova occupazione (ad esempio il Consorzio CRIS tra società Ansaldo) hanno come baricentro il Sud, in particolare, Napoli e Gioia del Colle.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(30 novembre 1989)

CORLEONE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il 6 aprile 1989 il governatore della Banca d'Italia è stato ascoltato nell'ambito di una audizione disposta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari;

che nel corso dell'audizione, riferendo sulle iniziative per

contrastare le pratiche di riciclaggio, il governatore della Banca d'Italia ha riferito fra l'altro:

1) che le attività illecite, e in primo luogo il traffico di stupefacenti, diffondendosi dai paesi di origine verso quelli economicamente più sviluppati, danno luogo a flussi finanziari che descrivono circuiti spesso complessi: più arduo si fa il compito delle autorità investigative dei vari Stati per individuarli e seguirli nei diversi continenti;

2) che in sede internazionale si accentua l'esigenza di accrescere la collaborazione fra gli Stati per impedire l'uso degli strumenti finanziari a fini di riciclaggio e quindi per intensificare i controlli pubblici dei vari paesi sul sistema finanziario: si mira altresì ad eliminare l'esistenza di centri ove sia possibile operare al di fuori della supervisione di una autorità pubblica;

3) che l'analisi compiuta dal «Gruppo speciale di lavoro per la lotta all'abuso e al traffico degli stupefacenti», istituito dopo il vertice di Toronto del giugno 1988 dei sette maggiori paesi industriali, ha messo in rilievo l'effetto destabilizzante, sugli enti creditizi e finanziari, del coinvolgimento anche inconsapevole in pratiche di riciclaggio: conseguentemente è stato riconosciuto uno specifico ruolo del sistema bancario, e quindi delle banche centrali, nel coadiuvare l'opera degli organi inquirenti;

4) che la prevenzione dell'utilizzo, a fini criminosi, del sistema bancario è stata assunta come obiettivo dal Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza: al Comitato partecipano le banche centrali e gli organi di vigilanza del Belgio, del Canada, della Francia, della Germania federale, del Giappone, dell'Italia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito, degli Stati Uniti, della Svezia, della Svizzera e del Lussemburgo;

5) che il Comitato ha concordato, nel dicembre scorso, una «Dichiarazione di principi», ai quali devono ispirarsi i criteri di condotta delle banche. A queste viene richiesto:

di assicurare l'identificazione di tutte le persone con cui intrattengono relazioni d'affari;

di non effettuare, o almeno di scoraggiare, operazioni che non appaiono lecite;

di prestare la massima collaborazione agli organi inquirenti;

che si può ritenere che all'interno di quello che è stato definito «l'utilizzo, a fini criminosi, del sistema bancario» venga compreso anche l'uso di libretti di risparmio al portatore, intestati anche a nomi di fantasia,

l'interrogante chiede di conoscere:

il numero totale dei libretti di risparmio al portatore, suddivisi per regione e per istituto;

il rapporto esistente fra l'ammontare dei depositi dei libretti di risparmio al portatore e l'ammontare complessivo dei depositi bancari;

se il Ministro non ritenga opportuno prendere in considerazione – qualora il risultato della indagine richiesta dalla presente interrogazione confermasse l'ipotesi già avanzata, ovvero che questa forma di deposito sia utilizzata largamente per scopi delittuosi (nel senso del

riciclaggio di denaro sporco, oppure come strumento per il pagamento di tangenti) - la possibilità di sospendere o vietare questa forma di risparmio, ovvero la possibilità di adottare rigide e sicure forme di controllo su tali depositi, prevedendo anche che - laddove l'importo del deposito raggiunga o superi una cifra determinata (ad esempio di 20 milioni) - non sia più possibile il deposito attraverso la forma del libretto di risparmio al portatore.

(4-03245)

(19 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere in che modo si intenda intervenire per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e quali siano le iniziative volte ad evitare che il sistema bancario sia utilizzato per il riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa rilevare che la dimensione assunta dal fenomeno in esame ha, come noto, richiamato una crescente attenzione da parte degli organi legislativi, giudiziari e di polizia, nonchè delle autorità di vigilanza, ed ha sollecitato forme di cooperazione tra diversi paesi.

Infatti, il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza, nella riunione del 12 dicembre 1988, ha sottoscritto una «Dichiarazione di princìpi» volta a prevenire l'utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

In particolare, è stato richiesto agli enti creditizi di attenersi ad elevati princìpi etici nello svolgimento dell'attività bancaria e di porre in essere procedure che, in generale, assicurino l'identificazione della clientela, la conformità delle operazioni alle leggi del proprio e degli altri paesi, la cooperazione con l'autorità giudiziaria.

Per la concreta attuazione dei princìpi sopraenunciati, la Banca d'Italia è intervenuta presso il sistema bancario, informando le aziende di credito sul contenuto della suddetta «Dichiarazione» e fornendo indicazioni in ordine alle connessioni che possono instaurarsi tra i casi previsti nel documento, le prassi operative e le prescrizioni amministrative o di legge concernenti i rapporti che le banche intrattengono con la clientela e con l'autorità giudiziaria.

La Banca d'Italia ha, inoltre, richiesto all'Associazione bancaria italiana di adoperarsi, ove necessario, per favorire soluzioni organizzative uniformi da parte delle istituzioni creditizie.

A tal fine, l'ABI ha elaborato il testo di un «Accordo interbancario per l'identificazione della clientela», che indica dettagliatamente le singole operazioni, stabilendo una casistica operativa.

Con tale «Accordo» - entrato in vigore il 1° luglio 1989 - al quale hanno aderito 715 aziende ed istituti di credito, pari ad oltre il 95 per cento dei mezzi amministrati dal sistema, le aziende di credito aderenti si impegnano a non effettuare operazioni di importo non inferiore a 10 milioni se non con persone che siano già conosciute o siano in grado di farsi identificare, nonchè a conservare la documentazione contabile in modo tale che sia sempre possibile ricostruire le singole operazioni.

Inoltre, le banche dovranno porre in essere apposite procedure per l'identificazione della clientela, specialmente per le operazioni di apertura ed estinzione di libretti di deposito al portatore.

Si soggiunge, infine, che l'eventuale istituzione di limiti all'emissione di libretti al portatore – a prescindere dai riflessi negativi che potrebbero derivare al sistema economico italiano in termini di minore propensione al risparmio – non assumerebbe rilevanza alcuna ai fini delle procedure di identificazione dei possessori medesimi.

Tali procedure, infatti, vanno considerate distintamente dalla normativa che disciplina i modi di circolazione dei titoli stessi e la legittimazione ad effettuare le operazioni ad essi connesse.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(1° dicembre 1989)

COVI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere:

se sia a conoscenza dell'instaurazione di esecuzioni esattoriali contro rappresentanti per i rapporti tributari in Italia di contribuenti esteri, come se costoro avessero una responsabilità tributaria anzichè una funzione di domiciliatari;

se non ritenga che tale prassi sia contraria alla legge e potenzialmente dannosa per l'erario, provocando prevedibilmente la reticenza dei contribuenti non residenti o la scelta da parte loro di rappresentanti nullatenenti e professionalmente non qualificati;

se non ritenga che tale prassi sia contraria anche all'interesse di dare ai rapporti tributari internazionali un assetto conforme ai princìpi generalmente riconosciuti in tema di responsabilità personale e che favorisca la collaborazione tra le amministrazioni nei diversi paesi.

(4-01786)

(17 giugno 1988)

RISPOSTA. – A norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le società ed enti, che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, sono obbligati a nominare in Italia un rappresentante per i rapporti tributari.

Invero la difficoltà di colloquiare con soggetti che, pur operando nel territorio nazionale, non hanno sede nel medesimo, nonchè la difficoltà di imputare loro le conseguenze giuridiche degli atti in parola, hanno indotto il legislatore ad istituire la figura del rappresentante per i rapporti tributari di società o enti con sede all'estero, onde avere sul territorio nazionale un responsabile del contribuente agevolmente reperibile.

Nel caso di specie, quindi, la figura giuridica del rappresentante non può ritenersi istituita al limitato fine della notifica degli atti di rilevanza tributaria, essendo sufficiente per tale funzione l'indicazione del domiciliatario.

Il soggetto investito delle funzioni di rappresentanza in adempimento dell'obbligo previsto dal citato articolo 4, comma 2, conseguente-

mente, assume la veste di rappresentante a tutti gli effetti, con tutti i poteri e le responsabilità connesse ai rapporti tributari della società che rappresenta.

Nei suoi confronti, pertanto, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 98, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono la responsabilità solidale del rappresentante per le sanzioni amministrative comminate al soggetto rappresentato.

Risulta, quindi, pienamente legittimo l'operato dell'esattore che svolge azione esecutiva nei confronti del rappresentante quale responsabile solidale del soggetto che rappresenta.

Quanto alla presunta contrarietà delle esecuzioni medesime ai princìpi d'ordine generale ed allo sviluppo della collaborazione tra amministrazioni di paesi diversi, non si ravvisa in esse nè un aspetto discriminatorio a danno del soggetto estero (data la generalità del principio affermato nel sesto comma del citato articolo 98) nè un ostacolo alla cooperazione amministrativa internazionale, in quanto questa non può prescindere dalle caratteristiche dei vari ordinamenti nazionali, ai quali ultimi è rimessa l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

D'AMELIO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 1 del decreto legge n. 746 del 1983, convertito nella legge n. 17 del 1984, prevede che le imprese importatrici possano presentare il modello 99, al fine di attestare la condizione di operatore agevolato e fruire di una sostanziale esenzione IVA sulle forniture di beni e servizi;

che fino allo scorso anno, il modello 99 veniva consegnato agli uffici competenti oppure inviato per posta;

che recentemente i capi degli ispettorati compartimentali delle imposte indirette hanno negato la validità dell'invio del modello 99 tramite servizio postale, rafforzando la propria tesi con la mancanza di un esplicito riferimento alla trasmissione via posta nel citato decreto 746 del 1983;

che tale interpretazione restrittiva dell'amministrazione si traduce di fatto in danno degli operatori, soprattutto degli esportatori abitualmente creditori di imposta, che si vedono «esclusi dalla possibilità di eseguire acquisti in sospensione di imposta, essendo in possesso della sola ricevuta di una raccomandata che potrebbe non essere mai pervenuta all'ufficio IVA competente e che, comunque, non può esplicare gli effetti dell'esemplare del modello 99 timbrato dall'ufficio» (citazione dal verbale della riunione dei capi compartimento n. 3 del 24-26 settembre 1987),

l'interrogante chiede di sapere se non sia opportuno ed urgente chiarire definitivamente la modalità di presentazione del modello 99, al

fine di mettere gli operatori al riparo da eccessi di cautela da parte degli uffici finanziari.

(4-02285)

(18 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Con circolare n. 61 del 18 novembre 1988 diretta a tutti gli uffici IVA questo Ministero ha avuto modo di confermare, come giustamente emerso nel corso della riunione degli ispettori compartimentali delle tasse cui l'onorevole interrogante fa riferimento che le dichiarazioni modello IVA 99 (dichiarazione di esportatore abituale) non possono essere spedite per posta bensì devono necessariamente essere presentate allo sportello del competente ufficio IVA. Ciò in considerazione che l'articolo 1 del decreto-legge n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, nel disporre che tale dichiarazione va redatta in tre esemplari dei quali uno da restituire al dichiarante previo accertamento della conformità ed apposizione sugli stessi del timbro a calendario, si riferisce evidentemente ad adempimenti da effettuare coevamente e cioè in presenza del dichiarante stesso.

Pur tuttavia, non potendosi al riguardo escludere per il passato l'insorgenza di dubbi nei contribuenti, con la richiamata circolare si è altresì provveduto ad impartire opportune istruzioni agli uffici affinchè vengano considerati validi i cennati modelli 99 inviati dagli operatori interessati a mezzo posta sino a tutto il 31 gennaio 1988, purchè effettivamente pervenuti agli uffici e regolarmente dagli stessi acquisiti.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

FASSINO. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere se risponda al vero – ed in caso affermativo i motivi che hanno determinato tale decisione – la notizia pubblicata da «Il Corriere della Sera» il giorno 8 ottobre 1988, secondo la quale «le intendenze di finanza hanno avuto disposizione dall'alto di impugnare tutte le decisioni delle commissioni tributarie» che, in base alla legge n. 482 del 1985, hanno accolto i ricorsi dei contribuenti, disponendo il rimborso di quella parte dell'imposta sulle liquidazioni per cessato servizio, dichiarata incostituzionale.

(4-02321)

(20 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Contrariamente a quanto pubblicato dall'organo di stampa cui l'onorevole interrogante fa riferimento, si precisa che in ordine alle decisioni giudiziali di applicabilità della legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente la nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, e della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986, relativa alla parziale detassazione della buonuscita erogata dall'ENPAS, l'amministrazione finanziaria, con telegramma n. 8/1176 del 28 luglio 1988, inviato a tutte le intendenze di finanza, ha disposto di prestare acquiescenza alle decisioni delle

commissioni tributarie favorevoli ai contribuenti semprechè risultasse osservata la condizione pregiudiziale circa la ritualità e la pendenza dei giudizi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 482 del 1985.

Si fa comunque presente che è stato messo a punto un sistema di procedure di rimborso al fine di accelerare le riliquidazioni delle indennità in discorso.

Infatti si è già proceduto da parte di taluni uffici all'emissione di ordinativi collettivi di pagamento in base ai quali la Banca d'Italia provvede ad emettere i vaglia cambiari.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il riciclaggio di denaro sporco prende tante vie, prima fra tutte l'utilizzo a fini crimiminosi dei canali bancari, ma anche attraverso attività economiche lecite, e avviene anche attraverso il passaggio su conti di imprese o singoli soggetti che sono al di sopra di ogni sospetto, l'interrogante chiede di sapere:

quali misure intenda adottare per esigere il massimo di collaborazione e trasparenza da parte degli istituti bancari, arrivando a far cadere il segreto bancario soprattutto per i casi in cui ci sono fondati sospetti di accumulo illecito di capitali;

se nell'ambito della revisione della «legge Rognoni-La Torre», oltre alla confisca dei beni dei mafiosi e alla nomina di un amministratore giudiziario delle società poste sotto sequestro, non si ritenga di introdurre norme in materia di controlli sulle banche e sulle società finanziarie, per appurare gli investimenti di capitali illeciti in società con falsi in bilancio o responsabili di evasioni fiscali nonchè di attribuire alla autorità giudiziaria e di polizia ampi poteri di controllo sui flussi di denaro all'estero.

(4-03202)

(13 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiede di conoscere quali misure si intenda adottare per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e quali siano le iniziative volte ad evitare che il sistema bancario sia utilizzato per il riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa rilevare che la dimensione assunta dal fenomeno in esame ha, come noto, richiamato una crescente attenzione da parte degli organi legislativi, giudiziari e di polizia, nonchè delle autorità di vigilanza ed ha sollecitato forme di cooperazione tra diversi paesi.

Infatti, il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza, nella riunione del 12 dicembre 1988, ha sottoscritto una «Dichiarazione di princìpi» volta a prevenire l'utilizzo del sistema bancario a fini di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illegali.

In particolare, è stato richiesto agli enti creditizi di attenersi ad elevati princìpi etici nello svolgimento dell'attività bancaria e di porre in essere procedure che, in generale, assicurino l'identificazione della clientela, la conformità delle operazioni alle leggi del proprio e degli altri paesi, la cooperazione con l'autorità giudiziaria.

Per la concreta attuazione dei princìpi sopraenunciati, la Banca d'Italia è intervenuta presso il sistema bancario, informando le aziende di credito sul contenuto della suddetta «Dichiarazione» e fornendo indicazioni in ordine alle connessioni che possono instaurarsi tra i casi previsti nel documento, le prassi operative e le prescrizioni amministrative o di legge concernenti i rapporti che le banche intrattengono con la clientela e con l'autorità giudiziaria.

La Banca d'Italia ha, inoltre, richiesto all'Associazione bancaria italiana di adoperarsi, ove necessario, per favorire soluzioni organizzative uniformi da parte delle istituzioni creditizie.

A tal fine, l'ABI ha elaborato il testo di un «Accordo interbancario per l'identificazione della clientela», che indica dettagliatamente le singole operazioni, stabilendo una casistica operativa.

Con tale «Accordo» – entrato in vigore il 1° luglio 1989 – al quale hanno aderito 715 aziende ed istituti di credito, pari ad oltre il 95 per cento dei mezzi amministrati dal sistema, le aziende di credito aderenti si impegnano a non effettuare operazioni di importo non inferiore a 10 milioni se non con persone che siano già conosciute o siano in grado di farsi identificare, nonchè a conservare la documentazione contabile in modo tale che sia sempre possibile ricostruire le singole operazioni. Inoltre, le banche dovranno porre in essere apposite procedure per l'identificazione della clientela, specialmente per le operazioni di apertura ed estinzione di libretti di deposito al portatore.

Al riguardo, si precisa che l'eventuale istituzione di limiti all'emissione di libretti al portatore – a prescindere dai riflessi negativi che potrebbero derivare al sistema economico italiano in termini di minore propensione al risparmio – non assumerebbe rilevanza alcuna ai fini delle procedure di identificazione dei possessori medesimi.

Tali procedure, infatti, vanno considerate distintamente dalla normativa che disciplina i modi di circolazione dei titoli stessi e la legittimazione ad effettuare le operazioni ad essi connesse.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia segue con particolare interesse l'evolversi dell'operatività delle società finanziarie, specie per le implicazioni che ne possono scaturire per un ordinato svolgimento della funzione creditizia. Sull'argomento si richiama, altresì, il disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3870), recante disposizioni sull'attività di intermediazione mobiliare.

Per quanto riguarda, poi, la riforma della cosiddetta «legge Rognoni-La Torre» il Ministro di grazia e giustizia, interessato in proposito, ha fatto presente che è in discussione, presso la competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati, un disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (atto Camera n. 3325). In particolare, sono previsti controlli più penetranti sulle imprese

(individuali e collettive) che accedono a contratti con la pubblica amministrazione, misure di interdizione e decadenze estese a qualunque forma di utilizzo del denaro pubblico (anche sotto forma di mutui, finanziamenti ed erogazioni CEE), cancellazione da albi e registri, eccetera, norme di raccordo tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, disciplina della gestione di beni sequestrati e per la vendita di beni confiscati.

Per combattere l'attacco della criminalità organizzata nell'area calabra e per riempire i vuoti d'organico nella magistratura dei relativi uffici giudiziari, è stato predisposto un provvedimento d'urgenza per ampliare l'organico dei magistrati e funzionari, con l'istituzione, tra l'altro, della corte di appello di Reggio Calabria.

Un apposito gruppo di lavoro, con rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'Alto Commissario, sta inoltre rivedendo la disciplina dei pubblici appalti e dei gruppi d'impresa per contrastare il fenomeno della penetrazione mafiosa nei subappalti e nei contratti derivati.

Rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia hanno, altresì, partecipato ai lavori della Conferenza di Vienna sul traffico di sostanze stupefacenti in rapporto alla criminalità organizzata, anche al fine di adeguare la legislazione nazionale alle esperienze ed agli strumenti di prevenzione e repressione concordati in sede ONU. A quest'ultimo riguardo, sono stati previsti in apposito disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1509), rilevanti innovazioni sul cosiddetto «riciclaggio di denaro» proveniente da attività mafiose.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 dicembre 1989)

GAROFALO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 12 aprile 1988, su richiesta di 13 consiglieri su 20, veniva convocato il consiglio comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza) con all'ordine del giorno «verifica della maggioranza politica per la sfiducia al sindaco»;

che in detta riunione veniva adottata, con tredici voti, la delibera n. 15 contenente una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta;

che successivamente il consiglio comunale revocava tutte le deleghe concesse alla giunta;

che nelle successive riunioni del consiglio del 19 maggio 1988, del 27 maggio 1988 e del 4 giugno 1988 venivano assunte le delibere nn. 44, 46, 47 di revoca del sindaco;

che, anche a seguito di dette delibere, appare singolare il comportamento del sindaco il quale, non rispettando la volontà della maggioranza del consiglio espressa democraticamente e in più occasioni, ancora oggi si rifiuta di dimettersi e di prendere atto della larga sfiducia del consiglio nei suoi confronti;

che il comportamento del sindaco, censurabile sotto il profilo democratico ed istituzionale, porta alla paradossale situazione di un

sindaco senza maggioranza e di una nuova maggioranza impedita ad esprimere un sindaco;

che tutto ciò avviene in un frangente del tutto particolare, dovendo il comune, compreso tra quelli terremotati, compiere atti conseguenti e fondamentali che non possono essere adottati per la stasi amministrativa derivata da tale atteggiamento;

che le delibere di revoca del sindaco, regolarmente approvate dal Coreco, sono state da tempo inoltrate al prefetto di Cosenza il quale, adducendo una propria incompetenza in materia, le ha inviate al Ministro dell'interno con richiesta di parere,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quale risposta sia stata data al prefetto di Cosenza;

quali atti si intenda compiere con urgenza per consentire il rispetto della volontà ripetutamente espressa dal consiglio comunale di Belvedere Marittimo di eleggere un nuovo sindaco e una nuova giunta.

(4-02283)

(18 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Il consiglio comunale di Belvedere Marittimo, nelle sedute del 19 maggio 1988, 27 maggio 1988 e 4 giugno 1988, è stato chiamato a deliberare sulla proposta di revoca del sindaco, sottoscritta da 13 dei 20 consiglieri assegnati.

Non avendo la proposta di revoca ottenuto nel corso delle tre riunioni il prescritto voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, ma quello della maggioranza assoluta, la revoca non ha avuto corso in conformità di quanto disposto dall'articolo 149 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915.

Questo Ministero, per parte propria, non ha ritenuto di esercitare alcuna iniziativa ai fini della revoca, stante che, in conformità all'indirizzo costantemente seguito in materia ed ai consolidati orientamenti del Consiglio di Stato, la proposta è risultata non sufficientemente motivata, non avendo addotto specifici elementi di accusa a carico dell'amministratore.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(14 novembre 1989)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che nell'ultimo piano sportelli di Bankitalia era stata accolta la trasformazione dello sportello estivo della Carical delle Terme Luigiane, sito nel comune di Acquappesa in provincia di Cosenza, in sportello permanente a piena operatività;

che la Carical non solo non ha utilizzato tale possibilità ma, al contrario, ha chiuso completamente lo sportello esistente anche durante il periodo estivo;

che il motivo della chiusura sta nella volontà della Carical di spostare lo sportello nel vicino comune di Guardia Piemontese, in violazione delle norme vigenti;

che la Carical cerca di utilizzare strumentalmente un possibile equivoco circa la localizzazione originaria dello sportello collocato in un territorio che, all'epoca dell'apertura, apparteneva ad un unico comune comprendente gli attuali comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa;

che, tuttavia, da moltissimi anni lo sportello è rimasto, dopo la divisione dei due comuni, nel territorio di Acquappesa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la Carical abbia rinunciato allo sportello e se, quindi, si possa considerare possibile l'insediamento di altre banche;

in caso contrario, quali interventi si intenda realizzare affinchè la Carical assicuri il servizio cui è tenuta, anche in considerazione della rilevante importanza turistica della zona.

(4-02673)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente l'operatività dello sportello della Carical nelle Terme Luigiane di Acquappesa (Cosenza).

Al riguardo, la Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha fatto presente che la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania è stata autorizzata, in occasione del piano nazionale sportelli 1986, a trasformare in dipendenza a piena operatività lo sportello stagionale ubicato nella frazione Terme Luigiane del comune di Guardia Piemontese (Cosenza), territorio al confine fra il comune di Guardia Piemontese e Acquappesa (Cosenza).

In data 17 gennaio 1989 la Cassa ha manifestato l'intendimento di trasferire il citato sportello nella frazione marina del comune di Guardia Piemontese. In proposito va precisato che la vigente normativa in materia di trasferimenti di dipendenze bancarie prevede la possibilità per le aziende di ubicare liberamente – entro due anni dalla data di presa d'atto da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata – i propri sportelli nell'ambito dello stesso territorio comunale, nonchè di collocare gli stessi all'interno di determinate aree di mobilità territoriale ad esse attribuite, secondo una procedura autorizzativa semplificata, basata sul principio del silenzio-assenso.

Con riferimento poi alla mancata attivazione di determinati servizi bancari correlati alla temporanea chiusura del citato sportello, si precisa che le aziende di credito valutano autonomamente la gamma di servizi offerti presso ciascuna dipendenza, in relazione alle caratteristiche dei mercati serviti.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di insediamento da parte di altre banche, si fa presente che, al momento, sono sospesi i termini per la presentazione di istanze dirette alla istituzione di nuovi sportelli che le aziende di credito possono presentare ai sensi dell'articolo 28 della legge bancaria. Allorchè i termini saranno riaperti, le eventuali istanze, per l'apertura di nuovi sportelli nel comune di Acquappesa, saranno esaminate dalla Banca d'Italia in conformità alle direttive di

massima stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(1° dicembre 1989)

GIACCHÈ, CHIESURA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto è stato pubblicamente denunciato dal coordinamento dei finanzieri democratici e dalla CGIL-CISL-UIL del Veneto sul comportamento del tenente Germano Caramignoli, comandante della tenenza di Chioggia della Guardia di finanza, in materia di diritti di manifestazione del pensiero come previsto dall'articolo 9 della legge n. 382 del 1978 sui princìpi della disciplina militare;

se corrisponda al vero:

1) che il suddetto tenente nel pomeriggio del 10 agosto 1988, recatosi al corpo di guardia della Guardia di finanza del porto di Chioggia, ove trovava fra l'altro diversi quotidiani e riviste anche pornografiche, scorgendo il quotidiano «l'Unità» (che ivi era stato deposto momentaneamente da un militare della Guardia di finanza assentatosi per un compito operativo) si infuriava e nervosamente e in maniera concitata lo strappava;

2) che successivamente, quando, informato dell'accaduto, il finanziere si recò dal tenente Caramignoli per chiedere spiegazioni, venne da questo aggredito, alla presenza di testimoni militari e civili, con espressioni verbali irripetibili e con l'intimazione a stare attento perchè «quel giornale non voglio più vederlo»;

se non ritenga che tale atteggiamento costituisca violazione del richiamato articolo 9 della legge n. 382 del 1978 che, affermando esplicitamente il diritto dei militari alla libera manifestazione del pensiero, al comma 2 recita: «essi possono inoltre trattenere presso di sè, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica», senza escludere evidentemente giornali anche di natura politica, se il successivo articolo 10, a sua volta, affermando il compito istituzionale dello Stato a «promuovere la formazione della coscienza civica dei militari, predisponendone le condizioni per l'effettivo perseguimento» indica che «a tal fine debba essere prevista... la istituzione di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo»;

se possa escludere che deformi interpretazioni della norma, analoghe a quella denunciata, possano essersi verificate in altri enti o reparti militari e quali provvedimenti ritenga al caso utili per rendere diffusa la coscienza di questo e altri diritti della condizione militare;

se ritenga che sia stata data attuazione, e in quale misura, al comma 2 dell'articolo 10 della predetta legge, laddove prevede l'istituzione di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale e politico ovviamente intese, come risulta dalla lettera e dallo spirito della legge, senza discriminazione di testata;

quali responsabilità ritenga di dover individuare in un gesto di tale gravità e quali sanzioni intenda conseguentemente adottare.

(4-02284)

(18 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Dalle notizie all'uopo acquisite dal comando generale della Guardia di finanza si fa presente che le circostanze relative all'increscioso episodio richiamato dagli onorevoli interroganti nell'interrogazione testè citata hanno formato oggetto di un apposito rapporto dei competenti organi del Corpo al procuratore militare della Repubblica ed al procuratore della Repubblica di Venezia destinatari, fra gli altri, di un esposto al riguardo presentato a firma «coordinamento finanzieri democratici CGIL-CISL-UIL Veneto» e datato Venezia, 5 ottobre 1988, documento peraltro successivamente disconosciuto dall'organizzazione sindacale regionale UIL.

Va altresì soggiunto che il tenente Caramignoli, implicato nella vicenda, in data 28 ottobre 1988 ha sporto querela presso la procura della Repubblica del tribunale di Venezia per i reati ravvisabili nel suddetto esposto nonchè in un articolo di stampa sull'accaduto, pubblicato dal quotidiano «La Nuova Venezia» del 20 ottobre dello stesso anno.

A conclusione del processo di primo grado, in data 9 marzo 1989 il tribunale militare di Padova ha emesso nei confronti del citato ufficiale - imputato dei reati di ingiuria e minacce nei confronti di un inferiore - sentenza di condanna a 3 mesi di reclusione militare, avverso la quale lo stesso ha interposto appello.

Pertanto, pur ritenendo doveroso attendere gli esiti del procedimento giudiziario in corso onde poter esprimere una più serena valutazione dei fatti, questa amministrazione - nel sottolineare che a tutt'oggi non si ha notizia di analoghi episodi presso i numerosi reparti ed uffici della Guardia di finanza - intende cogliere l'occasione per manifestare agli onorevoli interroganti la sua piena condivisione degli insopprimibili diritti che attendono alla tutela della libera manifestazione di pensiero e della libera formazione della coscienza dei militari.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

GIANOTTI, BAIARDI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

se conosca l'orientamento dei vertici del Banco di Napoli di depotenziare la propria presenza nell'area torinese e piemontese: si fa osservare che, in vista della scadenza del Mercato unico europeo e della vasta opera di riorganizzazione e di modernizzazione del sistema creditizio che è in corso e che si accentuerà nel prossimo futuro, appare inspiegabile e miope che un grande istituto bancario si ritiri da una delle aree produttive più importanti del paese;

se non ritenga di richiedere alla direzione del Banco di Napoli le ragioni di una scelta che non si riesce a definire se non controproducente per il futuro dell'impresa.

(4-03045)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il Banco di Napoli, si fa presente che la Banca d'Italia, interpellata in proposito, ha comunicato che le scelte in materia di organizzazione e di formazione del personale rientrano nell'ambito dell'autonomia gestionale delle banche.

Le aziende di credito, infatti, in base alla vigente normativa in materia di trasferimenti di dipendenze bancarie, possono trasferire i propri sportelli all'interno di una determinata area di mobilità territoriale ad esse attribuita, secondo una procedura autorizzativa semplificata basata sul principio del silenzio-assenso. La scelta delle piazze di insediamento e dei comuni da abbandonare rientra nell'autonomia di ciascuna banca, che in tal modo realizza la propria strategia in materia di articolazione della rete territoriale.

In linea con tali princìpi, il Banco di Napoli, che dispone, peraltro, di numerosi sportelli sulla piazza di Torino, ha manifestato l'intendimento di trasferire una propria dipendenza, ivi operante, in altro comune.

L'organo di vigilanza ha, altresì riferito che il problema del depotenziamento nel Nord dell'attività del menzionato istituto è stato esaminato dal comitato esecutivo dell'ente stesso, nella seduta del 14 giugno 1988, nel corso della quale sono state espresse valutazioni sulle politiche seguite nella trasformazione della articolazione territoriale del Banco in parola che coincide con l'intero territorio nazionale.

In particolare, il suddetto comitato ha preso atto degli esiti di una ricerca condotta per la verifica della adeguatezza delle strutture. L'indagine ha, infatti, posto in evidenza che al Nord la presenza del Banco si identifica in una rete poco capillare, caratterizzata da monosportelli nei capoluoghi di provincia, con elevatissimo grado di presenze bancarie, fattori tutti che aumentano le difficoltà di penetrazione. Di converso, al Sud la presenza del Banco è fortemente capillare ed è caratterizzata da grossi volumi di lavoro, da adeguata redditività, ma da basso grado di presenze bancarie.

Per tali motivi, il Banco di Napoli ha considerato la possibilità di potenziare la propria rete con nuovi sportelli nel Mezzogiorno.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(1° dicembre 1989)

LIPARI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

le ragioni in base alle quali, negli ultimi anni, i professori dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» (ma è ragionevole presumere che la disfunzione abbia riguardato anche altri dipendenti dello Stato) abbiano ricevuto i loro modelli 101, necessari ai fini della

dichiarazione annuale dei redditi, in data oscillante tra il 20 ed il 27 maggio;

a chi si debba la responsabilità della violazione di un termine massimo (quello del 20 aprile) dettato dalla legge a tutela del contribuente, per consentirgli una concreta verifica delle indicazioni dell'amministrazione (spesso errate) nonchè per permettergli, ove produttore di altri redditi, una tempestiva ed attenta redazione del modello 740: l'indicazione dei soggetti responsabili consentirà a coloro che abbiano subìto un danno dal ritardo di procedere concretamente in sede risarcitoria, anche in funzione del principio generale di cui all'articolo 28 della Costituzione;

se non si ritenga indispensabile proporre denuncia all'autorità giudiziaria affinchè venga iniziata azione penale per falso nei confronti dei responsabili, posto che gran parte dei modelli 101 consegnati all'università di Roma dopo il 20 maggio contengono la data del 20 aprile, data nella quale è ragionevole ritenere che essi non fossero stati nemmeno avviati a redazione, essendo impensabile che ci sia voluto più di un mese per uno spostamento di poco più di un chilometro (dalla sede del Ministero all'Università) e fermo restando comunque che la legge indica una data ultima per la «consegna» del documento, che deve quindi scontare una redazione anticipata per garantire la tutela del diritto del destinatario;

quali ostacoli vi siano, non essendovi sopravvenienze contabili dell'ultim'ora e potendo la redazione essere affidata a strumenti computerizzati, per far sì che la compilazione dei modelli 101 avvenga all'inizio dell'anno con conseguente recapito a domicilio del documento per ciascun contribuente.

(4-03503)

(7 giugno 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere i motivi del ritardo dell'invio dei certificati d'imposta modelli 101 relativi ai redditi percepiti nell'anno 1988 dal personale docente dell'università degli studi di Roma «La Sapienza».

Al riguardo, si fa presente che il ritardo è stato causato dalle agitazioni sindacali e dagli scioperi attuati dal personale in servizio presso le direzioni provinciali del tesoro, nonchè presso i centri nazionale ed interregionali di Latina e Bologna nel periodo in cui si sarebbe dovuto provvedere all'invio dei suddetti modelli.

Infatti, i modelli 101, vidimati in data 20 aprile 1989, erano già stati elaborati e stampati, ma non ancora suddivisi per settore di servizio del personale amministrato, nè spediti agli uffici di appartenenza delle varie amministrazioni interessate.

Per quanto concerne, poi, la consegna in anticipo dei citati modelli, auspicata, per il futuro, dall'onorevole interrogante, si fa presente che tale ipotesi comporterebbe notevoli difficoltà operative sia per i centri di elaborazione dati di Bologna e Latina che per le direzioni provinciali del tesoro operanti su tutto il territorio nazionale.

Detti uffici, infatti, dopo aver accertato l'imponibile annuo direttamente erogato a fronte della partita di spesa fissa intestata ad ogni singolo amministrato, devono acquisire gli elementi relativi al tratta-

mento economico accessorio corrisposto da terzi, nell'anno di riferimento, nonchè conglobare tutti gli emolumenti erogati dalle amministrazioni di appartenenza per quanto percepito a titolo di indennità di presenza, compenso per lavoro straordinario, gettoni, indennità di varia natura, eccetera.

Per consentire la raccolta in un unico contesto dei dati da elaborare per ciascun amministrato, le direzioni provinciali del tesoro, avvalendosi delle comunicazioni effettuate dalle singole amministrazioni, provvedono ad integrare i tabulati appositamente predisposti dai centri di elaborazione con le informazioni ad esse pervenute e connesse con singoli trattamenti accessori.

Le operazioni per l'acquisizione delle suddette informazioni riguardanti i citati trattamenti accessori sono affidate a centri di servizio esterni, con le procedure di appalto previste dalla vigente normativa in materia di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Occorre, altresì, considerare i tempi necessari per la stipula e l'approvazione del relativo contratto, nonchè i tempi tecnici per l'allestimento dei certificati d'imposta da parte dei centri interregionali competenti per territorio.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di effettuare direttamente al domicilio del contribuente il recapito del certificato d'imposta, si fa presente che tale procedura non è prevista dalla vigente normativa in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Si fa, comunque, rilevare che il recapito dei certificati d'imposta tramite gli uffici di servizio dei dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa dalle direzioni provinciali del tesoro non ha dato luogo ad inconvenienti per gli utenti i quali, tranne eccezionali casi come quello suindicato, hanno sempre ricevuto il documento fiscale con notevole anticipo sulla prevista scadenza di legge.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(30 novembre 1989)

LONGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249 («Norme in materia di reclutamento del personale della scuola») prevede per l'accesso ai concorsi per soli titoli «un servizio di insegnamento... che sia stato prestato per almeno 360 giorni anche non continuativi nel triennio precedente» (l'articolo 11 precisa che in «prima applicazione» tale periodo «può essere stato svolto tra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89»);

che il comma 17 dell'articolo 2 del citato decreto-legge stabilisce che il servizio riferito ad «insegnamento diverso da quello inerente il concorso non è valutato»;

che l'insieme di queste disposizioni si presta ad interpretazioni molto restrittive e comunque tali da vanificare il criterio generale dallo stesso decreto-legge affermato, rivolto al riconoscimento del servizio effettivamente prestato ancorchè su basi «precarie» (rischio di vanificazione del tutto reale, essendo noto che una gran parte di docenti precari

– nei settori filosofico-pedagogico-umanistici forse si tratta della maggioranza – pur muniti di abilitazione o idoneità per una specifica materia di insegnamento, sono stati costretti per carenza di posti disponibili ad accettare incarichi e supplenze in materia diversa, anche se affine, e che tale situazione potrebbe escluderli dal riconoscimento del servizio prestato con gravi effetti discriminatori),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di procedere a modifiche del comma 17 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 249, in modo tale da stabilire che il riconoscimento del servizio prestato è svincolato dal riferimento alla stessa «classe di insegnamento» per la quale si partecipa al concorso per soli titoli;

se non si ritenga almeno, nelle more della modifica *in primis* prospettata, di emendare il decreto ministeriale 12 luglio 1989 applicativo del decreto-legge n. 249 o di dettare ai provveditorati agli studi precise norme interpretative che chiariscano il criterio di congruità tra abilitazione o idoneità e servizio prestato, in modo che tale congruità sia definita dalla specificità del titolo di laurea di cui i concorrenti sono in possesso. Si tratterebbe, in sostanza, di affermare un ovvio criterio di affinità tra materie e indirizzi di insegnamento, in modo tale che tutto il servizio effettivamente svolto sulla base di una laurea determinata (ad esempio un laureato in lettere che insegni storia) debba essere pienamente riconosciuto ai fini del concorso per soli titoli che abbia per oggetto una classe di concorso a cattedra che richieda lo stesso tipo di laurea.

(4-03746)

(3 agosto 1989)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che i bandi dei concorsi per soli titoli, emanati in data 12 luglio 1989, sono stati predisposti nella puntuale applicazione delle norme contenute nel decreto-legge n. 249 del 1989 – la cui validità è stata reiterata, com'è noto, con il decreto-legge n. 357 del 1989 – e sono stati sottoposti al visto dei competenti organi di controllo.

Per quanto concerne, in particolare, i servizi prestati nella scuola secondaria, si fa presente che le citate norme da una parte consentono, ai fini dell'accesso al concorso per soli titoli, la cumulabilità di tutti i servizi prestati in tale scuola – quindi, anche per classi di concorso diverse – dall'altra, però, limitano la valutazione del servizio a quello relativo alla stessa classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria.

La *ratio* della norma appare rinvenibile nella natura stessa della nuova forma di reclutamento, costituita dal concorso per soli titoli.

Infatti, detto tipo di concorso, a differenza di quello per titoli ed esami, non consente un previo accertamento, attraverso apposite prove, della specifica professionalità del docente.

L'esigenza di valorizzazione della specifica competenza del docente viene, quindi, soddisfatta attraverso la valutazione della sola attività didattica svolta nello stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria concorsuale.

Detto concetto, del resto, non è del tutto sconosciuto nell'ordinamento scolastico.

Già il legislatore del 1978, infatti, allorquando con la legge n. 463 venne sancito il principio dell'attinenza tra servizio svolto e graduatoria nella quale si chiede l'inclusione, adottò un criterio di tipo parzialmente analogo, anche se al diverso fine dell'attribuzione di punteggio per il conferimento di supplenze.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(27 novembre 1989)

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in questi giorni sono rientrati in Puglia dal Venezuela per un breve periodo di riposo alcuni nostri connazionali residenti in quella Repubblica, i quali, insieme ad altre centinaia di connazionali, si sono trovati nei mesi scorsi danneggiati nelle loro attività economiche dai moti popolari esplosi in quel paese dovuti alla grave crisi economica che ha coinvolto i ceti deboli e poveri della Repubblica venezuelana;

che i nostri connazionali, per la maggioranza lavoratori autonomi, che hanno costruito in tanti anni e con tanti sacrifici le loro attività di commercianti, artigiani e piccoli industriali, con gli avvenimenti citati e il danno subìto sono stati messi sul lastrico, anche perchè le attività citate non erano coperte da polizze assicurative;

considerato:

che gli avvenimenti di protesta violenta nel Venezuela traggono origine dal pesante debito estero che ha quel paese, insieme ad altri del continente sudamericano, e che ha provocato una pesante crisi dell'economia, per cui è difficile che il Governo possa far fronte ai danni subìti dai nostri connazionali con contributi economici;

che nella Repubblica venezuelana la comunità italiana e pugliese è la più numerosa e che i rapporti umani, culturali, economici e politici – anche per effetto della presenza italiana – sono eccellenti, per cui occorrerebbe intervenire con iniziative concrete in favore di quel Governo e di quelle popolazioni;

constatato che da oltre un anno, in occasione della visita del Presidente della Repubblica venezuelana in Italia, è stata firmata la convenzione di sicurezza sociale messa a punto da una commissione mista italo-venezuelana e che purtroppo non è ancora stata ratificata dal Parlamento italiano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative politiche si intendano adottare in ordine al problema del debito estero dei paesi sudamericani ed in particolare del Venezuela;

se sia stata accertata l'entità dei danni subìti dai nostri connazionali colà residenti, indipendentemente se siano naturalizzati oppure no, e in che modo e se si intenda intervenire attraverso un aiuto economico;

in quanto tempo si prevede possa avvenire la ratifica, da parte del Parlamento italiano, della convenzione di sicurezza sociale firmata a giugno del 1988.

(4-03596)

(5 luglio 1989)

RISPOSTA. - L'esposizione debitoria italiana nei confronti del Venezuela è relativamente modesta, essendo l'Italia creditrice di circa 448 milioni di dollari su un debito venezuelano complessivo di 32 miliardi di dollari. Da parte italiana si sollecita comunque una rapida applicazione del Piano Brady ed una sua ulteriore evoluzione, che permetta l'alleviamento dell'onere debitorio. Tra il Venezuela e gli istituti di credito sono attualmente in corso negoziati che, dopo il superamento di alcune difficoltà iniziali, sembrano proseguire ora sotto migliori auspici.

A seguito dei disordini della primavera scorsa in Venezuela, l'ambasciata d'Italia in Caracas, di concerto con gli uffici consolari dipendenti, ha effettuato con la massima celerità un'indagine conoscitiva per quantificare la rilevanza dei danni subìti dalla comunità italiana, raccogliendo tutte le denunce di danni presentate dai connazionali. Si è quindi provveduto ad autorizzare - a titolo di finanziamento integrativo per il 1989 - un consistente incremento dei fondi destinati agli interventi assistenziali diretti, per consentire l'accoglimento da parte degli uffici consolari delle richieste pervenute dai connazionali maggiormente danneggiati nelle loro attività.

Oltre al predetto finanziamento straordinario i connazionali residenti in Venezuela sono beneficiari del programma di interventi assistenziali «mirati» predisposto dal Ministero degli affari esteri in favore dei connazionali in stato di bisogno residenti in America latina. L'assistenza è prevista attraverso la concessione di sussidi in più rate, da corrispondere a connazionali anziani o a connazionali che hanno cessato l'attività lavorativa per cause di forza maggiore, i quali non percepiscono una pensione, o che, pur percependola, non siano in grado di mantenere un tenore di vita a livelli accettabili. Nell'ambito di questo programma si è avuto nel 1989 un raddoppio dei fondi destinati al Venezuela.

Circa la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Venezuela, di cui il Governo riconosce l'urgenza, è in corso la procedura di presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(28 novembre 1989)

MISSERVILLE. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che, con la legge 3 ottobre 1987, n. 403, è stata disposta la soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Anagni e Ferentino, in provincia di Frosinone;

che, con la legge 15 luglio 1988, n. 275, è stata disposta la proroga per la riunificazione dei suddetti uffici con quello di Frosinone al 31 dicembre 1988;

che, allo stato attuale, le strutture che dovrebbero accogliere il personale ed il materiale d'ufficio di Anagni e Ferentino sono del tutto carenti per mancanza di locali idonei e completa insufficienza di organizzazione;

che la disposta soppressione, oltre a contraddire il principio informatore della riforma fiscale (di decentramento degli organi finanziari), a cumulare indiscriminatamente funzioni diverse (accertamento e liquidazione, eseguiti a campione e non pratica per pratica) ed a creare disagi per le popolazioni dei comuni della zona nord della provincia di Frosinone, non tiene conto dei mutamenti della realtà socio-economica del territorio,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non si ritenga opportuno disporre un'ulteriore proroga al trasferimento degli uffici delle imposte dirette di Anagni e Ferentino, con apposito decreto-legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento, viste le difficoltà contingenti all'applicazione delle norme sopra richiamate;

b) con quali mezzi si intenda, in tempi brevi, provvedere all'eliminazione delle carenze organizzative che determinerebbero la completa paralisi delle funzioni espletate dagli uffici stessi ed un'insopportabile situazione di disagio per il personale e la cittadinanza dei comuni di pertinenza.

(4-02548)

(13 dicembre 1988)

MISSERVILLE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 29 dicembre 1988 sono stati soppressi gli uffici imposte dirette di Anagni e Ferentino che sono stati aggregati a quello di Frosinone;

che presso l'ufficio imposte dirette di Frosinone attualmente non esiste disponibilità di spazio e di strutture che possano accogliere il personale (27 unità) e le dotazioni degli uffici soppressi;

che sono, quindi, in corso trattative per la locazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di locali siti in una zona periferica dell'abitato di Frosinone (nei pressi dello svincolo autostradale), non collegata con i centri interessati (Anagni, eccetera) dai servizi di mezzi pubblici;

che il costo della locazione è preventivato in lire 7.000.000 mensili, mentre per le sedi di Anagni e Ferentino esso era contenuto al di sotto di lire 5.000.000 mensili;

che il mantenimento delle attuali sedi di Anagni e Ferentino, anche come sedi distaccate dell'ufficio delle imposte dirette di Frosinone, oltre che costituire un valido motivo di contatto con le popolazioni interessate, gravemente danneggiate dal provvedimento di soppressione, costituisce un risparmio per la spesa pubblica, sia sotto il profilo del costo della locazione sia sotto quello di ulteriori spese di trasloco e di indennizzo per i dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno mantenere come sedi distaccate dell'ufficio imposte dirette di Frosinone gli ex uffici di Anagni e di Ferentino, in attesa che si dia corso alla riforma dell'amministrazione finanziaria, evitando così immotivati

disagi alle popolazioni interessate ed inutili aggravi di costi all'amministrazione finanziaria.

(4-02740)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA (*). – Questa amministrazione, nell'attuare il progetto di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari al fine di pervenire ad una maggiore funzionalità degli stessi nonchè ad una riduzione dei relativi costi, non ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori proroghe per il funzionamento di quegli uffici delle imposte dirette ricompresi in un distretto in cui sia in funzione un centro di servizio, proroghe peraltro non più esperibili in via amministrativa. È questo il caso degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Anagni e Ferentino dei quali – come è noto – è stata disposta la soppressione al 31 dicembre 1988 con legge 15 luglio 1988, n. 275.

Al riguardo va precisato che l'attuale inadeguatezza dei locali dell'assorbente ufficio distrettuale di Frosinone non può certo costituire ostacolo insormontabile per il citato programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, tant'è che è in pieno corso – da parte della amministrazione finanziaria – il reperimento di strutture idonee a poter quanto prima accogliere il personale e le suppellettili degli uffici in questione.

Venendo, quindi, alle preoccupazioni espresse circa i disagi che i contribuenti del luogo verrebbero a subire dalla definitiva soppressione degli uffici delle imposte dirette di Anagni e Ferentino, si ritiene che eventuali disagi non possono oggi assumere apprezzabile rilievo alla luce della vigente normativa che ha abolito l'istituto del concordato e l'obbligo – da parte degli uffici delle imposte – al rilascio di certificati, nel contempo essendo stata attribuita ai nuovi centri di servizio la custodia delle dichiarazioni dei redditi.

Di conseguenza, non essendo da tempo detti uffici più tenuti a fornire direttamente notizie sulle dichiarazioni medesime, i rapporti con i contribuenti locali si sono resi sempre più sporadici ed occasionali.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2 dicembre 1989)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

MORA, VERCESI, MICOLINI, ZANGARA, SARTORI, D'AMELIO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che la politica dei prezzi praticata da qualche anno in favore del gasolio nei confronti dell'impiego di benzina, secondo gli indirizzi emersi nella mozione approvata alla Camera dei deputati il 28 novembre 1985, ha contribuito all'espansione della motorizzazione *diesel*;

che notoriamente il gasolio contribuisce in misura notevole all'inquinamento dell'ambiente e, tra le emissioni inquinanti dei motori *diesel*, la più specifica e dannosa è quella costituita da ossido di azoto e particelle carboniose (fumo nero) la quale, oltre ad esplicare un'azione nociva sulla salute umana, contribuisce al progressivo degrado ambientale e monumentale del paese;

che il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, impone la colorazione del gasolio per esigenze di carattere fiscale (provvedimento verosimilmente superato con l'unificazione dell'aliquota di imposta tra uso riscaldamento ed uso autotrazione),

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda a verità che la richiesta colorazione venga normalmente effettuata con l'aggiunta dell'1 per mille di residui o distillati petroliferi pesanti, aventi un grado di densità particolarmente elevata, e che tale processo, che certamente non attenua ma anzi aggrava le caratteristiche inquinanti del gasolio, trovi una sua legittimazione nelle disposizioni del richiamato decreto n. 989 del 1964;

nel caso in cui la anzidetta miscelazione sia effettivamente praticata nei modi indicati e ove non si ritenga di abolire l'obbligo della colorazione, vista la sua inutilità, se non si intenda adottare iniziative tese alla modificazione del processo di colorazione del gasolio, con la prescrizione di un colorante che abbia effetti meno deleteri e non concorra alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera.

(4-02351)

(27 ottobre 1988)

MORA, MICOLINI, VERCESI, AZZARETTI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che la politica dei prezzi praticata da qualche anno in favore del gasolio nei confronti dell'impiego di benzina, in difformità dagli indirizzi emersi nella mozione 1-00136, approvata dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1985, ha contribuito all'espansione della motorizzazione *diesel*;

che notoriamente il gasolio contribuisce in misura notevole all'inquinamento dell'ambiente e, tra le emissioni inquinanti dei motori *diesel*, la più specifica e dannosa è quella costituita da ossido di azoto e particelle carboniose (fumo nero) la quale, oltre ad esplicare un'azione nociva sulla salute umana, contribuisce al progressivo degrado ambientale, con pesanti conseguenze anche sulla conservazione dei monumenti e del patrimonio artistico;

che il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, impone la colorazione del gasolio per esigenze di carattere fiscale (provvedimento verosimilmente superato con l'unificazione dell'aliquota di imposta tra uso riscaldamento ed uso autotrazione),

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda a verità che la richiesta colorazione venga normalmente effettuata con l'aggiunta dell'1 per mille di residui o distillati petroliferi pesanti, aventi un grado di densità particolarmente elevata, e che tale processo, che certamente non attenua ma anzi aggrava le caratteristiche inquinanti del gasolio, trovi una sua legittimazione nelle disposizioni del richiamato decreto n. 989 del 1964; nel caso in cui la

anzidetta miscelazione sia effettivamente praticata nei modi indicati e ove non si ritenga di abolire l'obbligo della colorazione, vista la sua inutilità, se non si intenda adottare iniziative tese alla modificazione del processo di colorazione del gasolio, con la prescrizione di un colorante che abbia effetti meno deleteri e non concorra alla diffusione di sostanze tossiche nell'atmosfera.

(4-02825)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA (*). – La colorazione del gasolio per l'uso di combustione (autotrazione e riscaldamento) viene effettivamente operata con l'aggiunta di modestissime quantità di oli combustibili – vale a dire di prodotti petroliferi pesanti di colore nerastro, ai sensi della lettera *d*), punto 1, lettera *b*), della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che prescrive appunto un colore naturale, determinato – cioè – da prodotti della stessa natura petrolifera, non inferiore al valore n. 2,5 della scala del metodo ASTM D 1500.

Deve però precisarsi, diversamente da quanto affermato nelle interrogazioni in questione, che l'anzidetta colorazione è prescritta al fine di differenziare il gasolio destinato all'uso di combustione da quello impiegato in altri usi, proprio in virtù delle diverse aliquote che colpiscono il prodotto nelle due citate destinazioni.

Da precise informazioni acquisite attraverso gli esperti del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, si è in grado di soggiungere, peraltro, che il vigente sistema di colorazione naturale offre maggiori garanzie di stabilità rispetto ad un sistema artificiale con uso di sostanze organiche e che, pur non potendosi escludere un modestissimo effetto negativo nella formazione di residui carboniosi relativamente all'impiego del prodotto come carburante nelle autovetture con motore *diesel*, non può ritenersi che l'aggiunta – nel prodotto stesso – di quantità minime di oli combustibili, così come prescritto dalla norma, possa accrescerne il potere inquinante.

Ad ogni buon fine, se l'orientamento che va delineandosi presso gli organi della Comunità economica europea in vista della programmata armonizzazione delle accise tra gli Stati membri troverà conferma in una probabile detassazione degli oli combustibili, rimanendo in tal guisa unica l'aliquota (normale) di tassazione per l'olio da gas, sarà possibile rinunciare a qualsivoglia sistema di colorazione venendo meno quei presupposti che sino a quel momento ne avranno legittimato l'adozione.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2 dicembre 1989)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

PINNA, FIORI, MACIS. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che al signor Francesco Prontu di Lula (Nuoro) furono sequestrati, nell'ottobre del 1984, su provvedimento della magistratura di Firenze, alcuni libretti di deposito bancario, in relazione ad una vicenda giudiziaria a carico di un suo congiunto;

che in seguito, con sentenza del 2 febbraio 1985 della corte d'appello di Firenze, veniva disposto il dissequestro e la restituzione dei libretti, in quanto estranei alla vicenda oggetto di giudizio;

che la sentenza tuttavia restava senza effetto, nonostante le pressanti richieste del Prontu di riavere i suoi risparmi, nè migliore effetto sortiva la nuova ordinanza, disposta dalla stessa corte, nell'aprile del 1988, rivolta alla questura di Firenze, consegnataria dei libretti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali ragioni, a distanza di oltre tre anni dalla sentenza di dissequestro, abbiano impedito alla questura di Firenze la restituzione dei libretti al loro legittimo proprietario e se non si ritenga di accertare eventuali responsabilità a carico degli uffici inadempienti.

(4-02217)

(6 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministro di grazia e giustizia.

Con ordinanza del 13 dicembre 1988 la corte d'appello di Firenze autorizzava la cancelleria a restituire alla signora Antonia Zizi, intestataria del libretto, ed eventualmente a Francesco Prontu, rispettivamente sorella e cognato di Giuseppe Antonio Zizi, il libretto bancario di deposito al portatore emesso dal Banco di Sardegna (sede di Lula) nell'agosto del 1982 a condizione che e dopo che la Zizi avesse versato sul libretto di deposito giudiziario infruttifero, intestato alla cancelleria del tribunale di Firenze, la somma di lire 1.500.000 vincolata agli effetti di cui all'articolo 189 del codice penale.

Solo in data 8 febbraio 1989 l'interessata adempiva all'obbligo imposto e in pari data veniva restituito il citato libretto di deposito bancario.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

PISANÒ. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che il costante sviluppo del turismo dei campeggi ha portato ad un notevole incremento dei campeggi invernali, che assommano ormai a 136 (117 dei quali ubicati lungo l'arco alpino), frequentati da un totale di circa 25.000 *roulottes*;

che le *roulottes* «invernali» richiedono attrezzature mobili particolarmente adatte alle basse temperature e all'accumularsi della neve sui tetti;

che tali attrezzature consistono soprattutto nei «preingressi» (o «gabbiotti») e nelle strutture protettive antineve da collocare sui tetti delle *caravans*;

che le normative vigenti in materia sono praticamente inesistenti perchè limitate alle dimensioni dei «preingressi», dimensioni che variano da regione a regione;

che per quanto riguarda inoltre la superficie dei «preingressi» occorre tenere presente che la regione Veneto l'ha fissata in 5 metri quadri, la provincia di Trento in 4 metri quadri, che possono salire fino a 7 metri quadri a seconda della superficie della piazzuola dove è parcheggiata la *roulotte*, la regione Lombardia in 7 metri quadri, la regione Piemonte in 4 metri quadri che diventano 8 metri quadri per le *roulottes* invernali, la regione Valle d'Aosta in 5 metri quadri;

che per quanto concerne, infine, le strutture mobili protettive antineve da collocare sui tetti (finora non previste e non regolamentate da alcuna regione perchè lo sviluppo dei campeggi invernali si è verificato ovunque dopo l'entrata in vigore delle singole leggi regionali sul turismo), va ricordato che l'accumulo della neve sui tetti (un metro di neve su 10 metri quadri di tetto equivale ad una tonnellata di peso) può determinare:

a) il cedimento del tetto che può crollare dentro la *caravan* e sui suoi ospiti con tutta la neve che si è accumulata sopra;

b) il blocco dell'apertura degli oblò che si aprono sul tetto, impedendo così la circolazione dell'aria nella *roulotte*;

c) il blocco della fuoriuscita dei gas di scarico delle stufe (tutte alimentate con il gas liquido) perchè la neve, anche se alta solo una trentina di centimetri, finisce con l'ostruire il piccolo comignolo fissato sul tetto, il che può mettere a repentaglio la vita degli ospiti della *roulotte*;

d) danni alle *caravans* e alle persone in seguito alla caduta dagli alberi di rami appesantiti dalla neve,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali normative si intendano attuare per regolamentare su scala nazionale le misure e le caratteristiche delle attrezzature mobili («preingressi» e strutture protettive antineve da collocare sui tetti) indispensabili alle *caravans* che effettuano campeggio invernale.

(4-03846)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali normative si intenda attuare per la regolamentazione su scala nazionale delle attrezzature mobili necessarie ai *caravan* che effettuano campeggio invernale.

Al riguardo va precisato che le caratteristiche strutturali dei campeggi rientrano nella competenza regionale, tanto più in quanto si tratta di un sub-settore caratterizzato da una estrema specializzazione.

L'amministrazione ritiene, pertanto, che non sia possibile nè opportuno dettare una disciplina specifica a livello nazionale, mentre appare assai più adatto l'intervento normativo ed amministrativo regionale e locale, meglio capace di cogliere le esigenze, le qualità e le dimensioni del medesimo sub-settore.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
REBULLA

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Ai Ministri del tesoro e della partecipazioni statali.* – Premesso:

che, secondo quanto rivela il settimanale «Avvenimenti» del 5 aprile 1989, sembra che l'acquisizione del Banco di Santo Spirito da parte della Cassa di risparmio di Roma sia eccessivamente vantaggiosa per la parte acquirente e particolarmente penalizzante in termini economici per la parte venditrice e quindi per lo Stato;

che il patrimonio immobiliare del Banco di Santo Spirito sembra sia stato calcolato ai prezzi «storici», caricato nel bilancio 1987 per lire 274.544 al metro quadrato per un controvalore di 99,5 miliardi di lire circa;

che, secondo calcoli effettuati dalla FISAC/CGIL, il valore di mercato del patrimonio immobiliare va da un minimo di lire 2.500.000 ad oltre lire 10.000.000 a metro quadrato dello stabile sito in Roma, piazza del Parlamento, con la superficie di 8.670 metri quadrati,

l'interrogante chiede di sapere:

se simili fatti rispondano al vero;

se siano state fatte tutte le opportune verifiche circa la congruità delle valutazioni;

se i Ministri in indirizzo, qualora la stima della FISAC/CGIL fosse veritiera, intendano sospendere l'operazione di vendita, o per rinegoziarla con criteri più congrui e trasparenti di quelli seguiti finora o per seguire un'ipotesi di acquisizione diretta in mano pubblica del patrimonio immobiliare di cui sopra.

(4-03154)

(4 aprile 1989)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quale sia stata la valutazione del patrimonio immobiliare del Banco di Santo Spirito nell'operazione di fusione con la Cassa di risparmio di Roma.

Al riguardo, si fa, anzitutto, presente che l'intervento della Banca d'Italia, in materia di concentrazioni fra enti creditizi (acquisizione di pacchetti azionari di maggioranza e fusioni), si concreta nella verifica della compatibilità delle operazioni prospettate con le finalità di carattere generale volte ad assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema creditizio nel suo insieme. Detto intervento tende, inoltre, a verificare l'idoneità patrimoniale e tecnica delle banche partecipanti al processo di concentrazione, nonchè la possibilità di incrementare l'economicità dell'attività bancaria e di pervenire ad un più razionale assetto aziendale.

La determinazione dei corrispettivi (o dei rapporti di concambio) è rimessa alla esclusiva valutazione degli organi aziendali delle aziende interessate, cui compete l'esame degli aspetti reddituali e patrimoniali dell'operazione.

Qualora i valori – autonomamente determinati dagli organi delle aziende interessate – si discostino nettamente da quelli che si ricavano dall'insieme delle operazioni analoghe già concluse, la Banca d'Italia provvede a richiedere ulteriori elementi conoscitivi e, se del caso, ad invitare gli esponenti aziendali a riconsiderare i corrispettivi proposti.

Per quanto concerne, in particolare, la questione segnalata, la Banca d'Italia ha riferito che, in data 17 febbraio 1989, la Cassa di risparmio di Roma, giusta delibera del proprio consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1989, ha chiesto di essere autorizzata ad acquisire il 51 per cento delle azioni del Banco di Santo Spirito, al fine di agevolare la successiva operazione di fusione con quest'ultima azienda. La valutazione del Banco di Santo Spirito è stata affidata, secondo quanto comunicato dalla Cassa di risparmio, ad una istituzione internazionale scelta concordemente tra le parti, le quali si sono accordate a regolamentare l'eventuale differenza tra l'acconto e il prezzo definitivo in un momento successivo.

L'organo di vigilanza, sussistendo le condizioni per valutare favorevolmente, dal punto di vista del controllo, l'operazione di cui trattasi, ha rilasciato alla Cassa di risparmio di Roma la richiesta autorizzazione.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(1° dicembre 1989)

PONTONE. - *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* - Premesso:

che il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia sul secondo trimestre del 1987 rivela che si va progressivamente allargando la «forbice» tra Nord e Sud riguardo al costo del denaro;

che, infatti, mentre al Nord sulle operazioni in conto corrente il tasso medio si è abbassato dal 13,16 per cento del primo trimestre del 1987 al 12,86 per cento del secondo trimestre, tale tasso al Sud si è ridotto soltanto dal 15,65 per cento al 15,41 per cento;

che pertanto la differenza fra Nord e Sud è ancora cresciuta dal 2,49 per cento del primo trimestre dello scorso anno al 2,55 per cento del secondo trimestre;

che riguardo al tasso relativo agli impiegati, il dislivello è ancora più rilevante;

che, in particolare, emerge che la Basilicata detiene sempre il triste primato del denaro più caro, dovendo sopportare sui prestiti sino a cento milioni un interesse pari al 19,51 per cento (davvero esagerato, soprattutto ove confrontato con il 13,22 per cento del Piemonte),

l'interrogante chiede di sapere:

1) come i Ministri in indirizzo giudichino tale accelerato allargamento della «forbice» fra Nord e Sud;

2) quali provvedimenti intendano prendere affinchè il maggior costo del denaro non pesi ancor più - per la concomitanza di altri fattori - sulle popolazioni meridionali;

3) che cosa intendano fare per invertire tale nociva tendenza.

(4-02804)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa preliminarmente presente che i tassi bancari nel settore non agevolato non sono soggetti ad alcuna regolamentazione amministrati-

va, atteso che il loro livello è determinato dalla libera contrattazione delle parti.

Va, altresì, precisato che sulle decisioni degli organi responsabili delle aziende di credito influisce una molteplicità di fattori, tra i quali assumono rilevanza le condizioni di mercato che si determinano nelle zone interessate, anche in relazione alla dimensione dei crediti concessi e alla loro rischiosità.

In effetti, gli enti creditizi, nel determinare i tassi di interesse, escludono ogni rilevanza alla località in cui i singoli clienti operano o sono insediati; non possono, invece, prescindere da una valutazione delle peculiari e diverse «condizioni soggettive» della clientela – come, peraltro, previsto dall'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64 – che giustificano appunto le differenze tra i tassi di interesse.

Nella determinazione dei tassi, cui si fa riferimento, sono inoltre ricomprese le provvigioni e le commissioni, inclusa quella sul massimo scoperto.

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia, mediante provvedimenti concernenti la distribuzione territoriale del sistema creditizio, favorisce condizioni di concorrenzialità che, indirettamente, agiscono sul livello dei tassi stessi.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(2 dicembre 1989)

POZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che grave sconcerto ha destato, per il futuro della Buitoni-Perugina, la vendita della proprietà dell'azienda, effettuata dall'industriale piemontese De Benedetti, presidente della Olivetti, alla società svizzera Nestlé, essendo apparsa evidente l'inerzia del Governo dinanzi al processo di finanziarizzazione dell'economia nazionale, aperta ad ogni tipo di speculazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per impedire operazioni finanziarie, finalizzate alla alienazione di capitali formati con l'impegno e il sacrificio dei lavoratori italiani;

se il Governo non ritenga necessario che le operazioni effettuate dall'industriale De Benedetti avvengano nella massima trasparenza, offrendo le necessarie garanzie che non siano in contrasto con gli interessi nazionali, economici e sociali.

(4-01363)

(6 aprile 1988)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la vendita del gruppo Buitoni-Perugina alla Nestlè, si fa presente, sentita anche la Consob, quanto segue.

In data 18 marzo 1988, il vice presidente della Buitoni spa, tramite comunicato stampa, trasmesso in pari data alla Consob, informava che la società stessa – controllata dalla CIR spa – nonchè la Perugina spa (controllata dalla Buitoni spa) e la Buitoni sa di Parigi (cui fanno capo

tutte le attività internazionali della Buitoni) avevano ceduto alla Nestlè sa tutte le loro attività.

Nel medesimo comunicato stampa si precisava, inoltre, che la controllante CIR spa aveva richiesto all'acquirente (Nestlè) di rilevare le attività operative delle società e non il pacchetto azionario di controllo della Buitoni spa anche per estendere il beneficio del cosiddetto «premio di maggioranza» (e quindi delle plusvalenze derivanti dalle cessioni delle attività aziendali) a tutti gli azionisti del gruppo Buitoni.

Precisazioni in merito alle modalità di esecuzione della citata operazione sono state, quindi, fornite dalla Buitoni spa direttamente alla Consob il 21 marzo 1988.

Con successivo comunicato stampa del 5 maggio 1988, la Buitoni spa ha, poi, riferito di aver raggiunto un accordo con la Nestlè, in base al quale avrebbe conferito a quest'ultima società, «insieme alle restanti sue attività industriali e commerciali italiane, il 100 per cento della Buitoni International, che possiede il 47 per cento della Buitoni France sa».

La Consob, esaminata la documentazione trasmessa in via preventiva dalla Buitoni spa e dalla Perugina spa (concernente le rispettive assemblee, convocate entrambe, in sede ordinaria e straordinaria, in data 11 maggio 1988), ha richiesto agli amministratori delle suddette società di informare gli azionisti sull'impiego dei mezzi liquidi rivenienti dalla cessione delle attività industriali e commerciali, di fornire indicazioni sull'applicabilità del disposto di cui all'articolo 2437 del codice civile (diritto di recesso) in relazione alle proposte modifiche dell'oggetto sociale, nonchè di dare notizia in assemblea degli accordi concernenti la cessione del controllo della Buitoni sa.

Nel corso delle assemblee della Buitoni spa e della Perugina spa dell'11 maggio 1988 sono state, poi, approvate la cessione delle aziende al gruppo Nestlè, le delibere di modifica della denominazione della società Buitoni spa in Industrialfin spa e della Perugina spa in Ultra spa, nonchè le delibere di mutamento dell'oggetto sociale.

In occasione delle predette riunioni assembleari è stato, inoltre, annunciato che i consigli di amministrazione della Buitoni spa e della Perugina spa avevano posto allo studio un progetto di fusione per incorporazione delle citate società nella CIR spa.

In data 14 giugno 1988, la Buitoni spa, la Perugina spa e la CIR spa hanno trasmesso alla Consob il testo di un comunicato stampa congiunto nel quale si precisava che, in pari data, i rispettivi consigli di amministrazione avevano deciso di proporre agli azionisti la citata fusione per incorporazione.

Dalla documentazione, trasmessa in via preventiva alla Consob, relativa alle assemblee CIR, Buitoni e Perugina, convocate in data 24 ottobre e 7-21 novembre 1988, risultava che l'operazione avrebbe agevolato la concentrazione di importanti risorse nella CIR e consentito agli azionisti della Perugina spa e della Buitoni spa (quale impiego più conveniente dei mezzi liquidi rivenienti dalla cessione delle attività industriali e commerciali delle società) la diretta partecipazione alle attività del gruppo CIR.

Nell'assemblea straordinaria CIR del 24 ottobre 1988 è stata, infine, approvata la delibera di fusione per incorporazione nella CIR della Ultra spa (già Perugina spa) e della Industrialfin spa (già Buitoni spa).

Del successivo atto di fusione, stipulato in data 13 dicembre 1988, la CIR ha informato il mercato con apposito avviso pubblicato sulla stampa quotidiana del 30 dicembre 1988.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(30 novembre 1989)

SPETIČ. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* - Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che il comune di Trieste avrebbe inviato ai propri dipendenti istruzioni relative alla certificazione anagrafica e l'indicazione del luogo di nascita omettendo la sigla YU (Jugoslavia), relativa ai territori ceduti in seguito al trattato di pace del 1947, di cui alla proposta di legge approvata recentemente dalla Camera dei deputati ma non ancora esaminata dal Senato della Repubblica;

se non ritengano tale atteggiamento quanto meno fuori luogo ed irriguardoso nei confronti di un ramo del Parlamento e della sua potestà ed autonomia legislativa;

se non intendano richiamare il comune di Trieste ed eventualmente anche altri enti locali ad evitare azioni ed atteggiamenti intempestivi, sospendendo, fino all'approvazione di un testo definitivo, l'attuazione di norme ancora inesistenti e quindi non definite.

(4-02394)

(9 novembre 1988)

RISPOSTA. - Il problema segnalato dall'onorevole interrogante ha trovato definitiva soluzione con l'emanazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, concernente «Norme per la compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti ad altri Stati in base al trattato di pace».

Il predetto testo normativo, composto di due articoli, sancisce l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di riportare, all'atto della compilazione di documenti vari (attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, eccetera) contenenti l'indicazione del luogo di nascita e riferiti a cittadini che si trovano nella premessa situazione, solo ed unicamente il nome italiano del comune dove la nascita stessa è avvenuta, senza alcun riferimento allo Stato cui quest'ultimo attualmente appartiene.

È inoltre previsto (articolo 2) che, a richiesta anche orale del cittadino interessato, i soggetti pubblici suindicati sono tenuti ad adeguare i documenti già rilasciati alla nuova disposizione di legge.

Al fine di assicurare la puntuale e corretta applicazione della nuova normativa è stata diramata apposita circolare ministeriale (MIACEL n. 2 del 7 aprile 1989) affinchè i prefetti e i Commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano, nonchè il presidente della giunta

regionale della Valle d'Aosta, svolgessero, in sede provinciale, opera di informazione presso le amministrazioni comunali.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(14 novembre 1989)

SPOSETTI, RANALLI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nel mese di ottobre 1987 si sono verificate precipitazioni di eccezionale portata su vasti territori delle province di Viterbo e Grosseto, arrecando gravi danni alle colture agricole, alle strutture produttive, turistiche, artigiane e commerciali e all'assetto idrogeologico;

che per far fronte agli interventi per i danni provocati è stata destinata una somma complessiva di 88 miliardi di lire secondo quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

che, con decreto n. 220 del 12 febbraio 1988, il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ha ripartito lo stanziamento previsto dal citato provvedimento per gli interventi per le province di Viterbo e Grosseto, assegnando i fondi e delegando alla emanazione dei relativi atti legislativi e amministrativi le regioni Lazio e Toscana;

che forte è il malcontento delle popolazioni che hanno subìto danni dall'evento atmosferico e dalle inondazioni, proprio perchè nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Lazio per la parte di sua competenza;

che, per quanto è dato sapere, non risultano in corso opere di manutenzione e di intervento per il riassetto idrogeologico dei corsi d'acqua già interessati allo stanziamento (primi fra tutti Fiora e Mignone);

che l'avvicinarsi della stagione invernale crea apprensione e disagio per i possibili nuovi straripamenti (tenendo anche conto che già venti anni fa nelle zone colpite nell'ottobre del 1987 si verificarono allagamenti e danni ingenti, con la morte di alcune persone),

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rimuovere ritardi e inadempienze della regione Lazio;

quali controlli siano stati eseguiti sui corsi d'acqua a rischio e quali interventi siano programmati;

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo e del Governo al fine di accogliere le richieste e le sollecitazioni delle regioni Lazio e Toscana tese a reperire nuove risorse per far fronte ai danni provocati, che risultano di gran lunga superiori ai fondi già erogati.

(4-02484)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA. - L'articolo 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987,

n. 470, ha autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 100 miliardi per far fronte ad interventi nei comuni delle province di Grosseto e Viterbo, nonchè nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche.

Questo Dipartimento, con decreto n. 220 del 12 febbraio 1980, ha provveduto a ripartire i predetti fondi, e, per quanto riguarda i comuni danneggiati nelle province di Grosseto e Viterbo, ha assegnato un contributo di pari importo, ammontante a lire 44 miliardi, sia alla regione Lazio che alla regione Toscana.

L'assegnazione dei fondi è stata effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni preventivamente individuati quali aventi diritto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987.

Le regioni entro i limiti del citato provvedimento dovevano predisporre un programma globale di interventi.

In particolare, per quanto riguarda il programma della regione Lazio, si rappresenta che esso, pur regolarmente approvato con delibera del consiglio regionale n. 742 del 15 settembre 1988, è stato sottoposto a revisione, in quanto esorbitante dalle disponibilità economiche individuate.

Allo stato si è, pertanto, in attesa che il predetto programma venga debitamente modificato.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(25 novembre 1989)

TRIPODI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la leva della Guardia di finanza si distingue in contingente ordinario e contingente di mare, quest'ultimo formato da sottufficiali e militari di truppa, tutti dipendenti del comandante della stazione navale che ha il grado di capitano;

che la stazione navale ha alle dipendenze una o più sezioni operative e una o più squadriglie navali comandate le prime da un ufficiale subalterno mentre le squadriglie, in base ad una circolare del comando generale, dal sottufficiale più anziano. La citata circolare spesso crea discordanze con la gerarchia militare, per cui succede che il sottufficiale preposto al comando della squadriglia sia un anziano addirittura meno elevato in grado del sottufficiale motorista navale, determinandosi sovente che un brigadiere comandi la squadriglia e abbia alle proprie dipendenze un maresciallo motorista, in virtù di una assurda direttiva;

che i finanzieri nocchieri una volta ammesi al corso sottufficiale e superato lo stesso svolgono il corso stesso di nocchiere diventando «comandante» per cui qualunque sia la loro specializzazione frequentano 18 mesi di corso acquisendo assoluta parità di preparazione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come si possa mantenere una circolare del comando generale che con una assurda discriminazione assegna il comando della

squadriglia al sottufficiale più anziano e non invece al sottufficiale più elevato di grado;

2) se non ritenga intervenire per modificare la circolare affinchè venga rivalutata la figura del sottufficiale motorista navale.

(4-02200)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Occorre precisare in premessa che il servizio navale della Guardia di finanza è strutturato su 29 squadriglie navali al comando delle quali è preposto – ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sul servizio e sulla gestione patrimoniale del naviglio – un sottufficiale in possesso della specializzazione di «nocchiere abilitato al comando», conseguita dopo apposito corso teorico-pratico.

Condizione essenziale, quindi, affinchè un sottufficiale possa essere posto al comando della squadriglia navale è il possesso della abilitazione di «nocchiere abilitato a comando», in quanto essa sola garantisce la competenza necessaria alla condotta tecnico-operativa dei mezzi navali dipendenti. Tale competenza non può invece riscontrarsi nella figura del sottufficiale «motorista navale» che è istruito essenzialmente in discipline di carattere tecnico concernenti la gestione dei servizi di «macchina e scafo».

Per tale motivo anche in quei casi, peraltro limitatissimi (solo tre), in cui la squadriglia sia comandata da un brigadiere, ciò è da ritenersi legittimo pure in presenza di un maresciallo «motorista navale».

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

VIGNOLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle finanze per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7908 L. 44.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7901 L. 140.000.000.000
  cap. 7908 L. 44.000.000

(4-02249)

(12 ottobre 1988)

VIGNOLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle finanze per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Amministrazione dei monopoli di Stato

– anno finanziario 1986

cap. 501	L.	6.440.000.000
cap. 512	L.	11.120.000.000
cap. 515	L.	1.640.000.000
cap. 530	L.	74.000.000

– anno finanziario 1987

cap. 501	L.	7.056.000.000
cap. 512	L.	11.704.000.000
cap. 515	L.	1.724.800.000
cap. 530	L.	100.000.000

(4-02250)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA (*). – Per gli anni finanziari 1986 e 1987, sulle quote di riserva destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, sono stati assunti impegni ed erogate somme, per opere in corso ovvero ultimate, secondo il seguente prospetto:

Anno Finanziario 1986

Capitolo 501	lire	6.440.000.000	per opere varie concernenti l'ampliamento ed il miglioramento dei beni immobili dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Capitolo 512	lire	12.860.000.000	per investimenti in impianti e macchinari per il tabacco greggio, nonchè per il confezionamento ed il condizionamento delle sigarette; per ristrutturazione degli impianti ed adeguamento alle norme di sicurezza antinfortunistiche; per acquisto di attrezzature accessorie e pezzi di ricambio;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Capitolo	515 lire	1.972.000.000	per acquisto di impianti, macchine, attrezzature e pezzi di ricambio, per la raccolta e la lavorazione del sale;
Capitolo	530 lire	1.109.000.000	per acquisto di impianti di sicurezza, nonchè di macchine e attrezzature per la movimentazione dei prodotti per i depositi generi di monopoli;
Capitolo	7908 lire	44.000.000	per la manutenzione straordinaria dell'acquedotto denominato «Condotto Carolino» che fornisce di acqua sia il comune di Caserta che quelli vicini oltre ad alimentare i giochi d'acqua della Reggia monumentale di Caserta.

Anno Finanziario 1987

Capitolo	501 lire	7.056.000.000	per le stesse opere relative a ciascun capitolo come per l'anno finanziario 1986;
Capitolo	512 lire	16.891.000.000	
Capitolo	515 lire	2.603.000.000	
Capitolo	530 lire	148.000.000	
Capitolo	7908 lire	44.000.000	
Capitolo	7901 lire	140.000.000.000	quota riservata agli interventi nel Mezzogiorno.

Con riferimento ai capitoli di spesa 501, 512, 515 e 530 deve aggiungersi che questa amministrazione, oltre a coprire le quote riservate agli interventi nei territori del Mezzogiorno, ha provveduto anche ad erogazioni aggiuntive, al medesimo titolo imputabili, per una somma pari a lire 2.107.000.000 per l'anno finanziario 1986 e a lire 6.113.200.000 per l'anno finanziario 1987.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2 dicembre 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il segretario regionale per la Puglia della Federstatali CISNAL il 23 settembre 1988 chiedeva all'intendente di finanza di Bari, all'ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette di Bari e al direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze di conoscere i provvedimenti, i termini e le autorizzazioni dei continui distacchi di personale della IV qualifica funzionale dell'ufficio registro di Barletta ad altri uffici finanziari della regione Puglia;

che sempre con la stessa nota si evidenziava che per l'ufficio registro di Barletta non sono disponibili, se non in deroga trasferimenti in altre sedi di personale appartenente alla IV qualifica funzionale;

che per il succitato personale distaccato non è stato richiesto alcun parere sindacale,

l'interrogante, con riferimento alla sopracitata nota sindacale, chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati presi dalla direzione generale del Ministero delle finanze, e coma mai la stessa nota sindacale non sia stata ancora riscontrata.

(4-02198)

(5 ottobre 1988)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre precisare che i distacchi di personale nell'ambito degli uffici periferici dipendenti dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari vengono disposti dalle intendenze di finanza relativamente al movimento di personale tra uffici aventi sede nella stessa provincia ovvero dagli ispettorati compartimentali delle tasse per il movimento di personale tra uffici aventi sede in province diverse comprese nella medesima sfera territoriale di competenza di ciascun compartimento.

In particolare per ciò che concerne i distacchi di personale in servizio presso l'ufficio del registro di Barletta si fa presente che l'intendenza di finanza di Bari con provvedimenti del 19 aprile e del 20 maggio 1988 ha disposto - per inderogabili esigenze di servizio - il distacco da quell'ufficio di due unità di cui una presso l'ufficio del registro atti pubblici di Bari e l'altra presso l'ufficio del registro atti privati della medesima città. Le stesse motivazioni hanno determinato l'adozione di un analogo provvedimento da parte dell'ispettorato compartimentale delle tasse di Bari in data 23 maggio 1988 in relazione al distacco di un'unità lavorativa presso l'ufficio del registro di San Severo (Foggia) mentre sempre lo stesso ispettorato con provvedimento in data 7 dicembre 1987 ha disposto il distacco presso di sè di altro impiegato ai sensi dell'articolo 31 del decreto ministeriale 16 aprile 1987, concernente disposizioni sul servizio di ispezione.

Da quanto appena esposto, è da ritenersi del tutto legittimo l'operato dei competenti organi nel disporre i citati provvedimenti di distacco di personale, tenuto altresì conto che nessun parere delle confederazioni sindacali doveva essere acquisito da parte dell'amministrazione con carattere di obbligatorietà. Tuttavia, nei casi di specie, l'amministrazione non ha mancato di informare preventivamente le locali organizzazioni sindacali, CISNAL compresa, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Si soggiunge infine che - diversamente da quanto risulta all'onorevole interrogante - con nota n. 10160 in data 1° ottobre 1988 l'intendenza di finanza di Bari ha fornito tempestiva risposta alla lettera del segretario regionale per la Puglia della Federstatali CISNAL del 23 settembre 1988.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(30 novembre 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che, a proposito delle banche e della loro presunta «trasparenza», tanto sbandierata, ma assai poco praticata, corre l'obbligo di segnalare la questione del «rendimento» dei «BOT», rifugio di tanti risparmiatori italiani i quali, per quel che è dato apprendere, in linea di massima, non sanno mai quanto fruttano e si illudono di ricavare quelle rendite che i giornali pubblicano;

che, al di là di «conti» e «percentuali», un solo dato risulta evidente: le banche, ammantandosi di trasparenza, in realtà non pubblicizzano (per i probabili acquirenti) nè comunicano (agli acquirenti) l'entità delle «commissioni». Le loro misteriose provvigioni non compaiono neppure sul documento che rilasciano ad acquisto effettuato;

che alla fine, quindi, il povero risparmiatore che, per l'acquisto di «BOT» semestrali, riteneva, detratte le spese, di ricavare il 9,12 per cento, percepisce solo l'8,44 per cento. Una fetta consistente, data l'irrisorietà dell'operazione, viene incamerata dalla banca, per il solo fatto di aver venduto il titolo;

che ciò non accade per i «CCT» e i «BTP», che possono essere sottoscritti solo presso la Banca d'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non sia il caso, come già avviene per i «CCT» e i «BTP», di far sottoscrivere anche i «BOT» presso la Banca d'Italia, onde evitare l'ulteriore depauperamento dei già modesti interessi ad opera delle banche;

2) se non sia il caso, nell'ambito di quella trasparenza tanto pubblicizzata, di imporre alle banche, in circostanza di vendita dei «BOT», di porre ben in evidenza, sul documento di acquisto, l'ammontare delle loro provvigioni;

3) se non sia il caso, comunque, di verificare meglio, nel settore, l'operato delle banche.

(4-03363)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che il complesso problema dei rapporti tra la clientela e gli istituti di credito, per quanto riguarda la sottoscrizione dei BOT, è stato ripetutamente esaminato ed approfondito con la Banca d'Italia e con l'ABI, nell'ambito dell'attuale quadro normativo che regola l'emissione dei titoli.

In tale contesto il Tesoro si è anzitutto preoccupato di garantire ai sottoscrittori la conoscenza di tutti gli elementi componenti il prezzo dei titoli, per cui, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, si provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei prezzi medi ponderati comprensivi della maggiorazione, risultanti dalle aste dei BOT che vengono generalmente applicati dalle banche nelle operazioni di vendita dei titoli stessi.

Da alcuni messi, peraltro, viene emanato dalla direzione generale del tesoro un apposito comunicato stampa contenente l'indicazione dei prezzi, al fine di una maggiore diffusione e conoscenza degli stessi.

Va, inoltre, sottolineato che gli istituti di credito sono stati invitati all'osservanza delle disposizioni impartite dall'ABI in materia di trasparenza delle operazioni riguardanti i titoli in questione.

In proposito si fa, altresì, rilevare che il disegno di legge, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3870), recante disposizioni sull'attività di intermediazione mobiliare, prevede, tra l'altro, che «i fissati bollati debbono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'ordine». Tale normativa, pur riferendosi direttamente all'operatività in borsa, non potrà non essere estesa anche agli altri segmenti del mercato.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(1° dicembre 1989)